

## TORNATA DEL 18 MAGGIO 1860

PRESIDENZA LANZA.

**SOMMARIO.** Omaggi. — Risultamento della votazione per la nomina della Giunta per la Cassa ecclesiastica. — Lettura del disegno di legge del deputato Regnoli e di altri per la cittadinanza sarda agli Italiani. — Parecchi deputati prestano giuramento. — Verificazione di poteri. — Relazione sullo schema di legge per una spesa straordinaria sul bilancio 1859 e 1860 per la mobilitazione della guardia nazionale. — Seguìto della discussione del disegno di legge del deputato Cavaleri per la sospensione in Lombardia del Codice penale — Continuazione del discorso del deputato Mosca in appoggio del medesimo — Discorso del ministro di grazia e giustizia in opposizione della proposta — Voti motivati dei deputati Rubieri, Boggio, Allievi-Guerrieri-Restelli, e Regnoli — Dichiarazioni, e repliche — È approvata la proposta Allievi-Guerrieri-Restelli, e si passa all'ordine del giorno.

La seduta è aperta all'una e mezzo pomeridiane.

Il segretario **CAVALLINI** dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, che è approvato.

Espone poscia il seguente sunto di petizioni:

6678. Lamberti Edoardo, stato dispensato dal servizio veterinario nell'esercito nel 1850, riammesso veterinario in 2° nel reggimento cavalleggieri Saluzzo nel settembre 1855, collocato in aspettativa per riduzione di corpo nel giugno 1856, e quindi nuovamente richiamato nel giugno 1857 presso il reggimento cavalleggieri di Monferrato, chiede gli sia tenuto conto dei servizi prestati anteriormente al 1855 nel computo della sua anzianità.

6679. 545 cittadini di Genova e 218 di Parma eccitano la Camera a rigettare il trattato di cessione alla Francia della Savoia e del circondario di Nizza.

### ATTI DIVERSI.

**PRESIDENTE.** Il cavaliere Alessandro Righini fa omaggio alla Camera di una sua monografia intorno al modo d'applicazione dell'armamento nazionale al regno, che verrà deposta nella biblioteca.

Il professore Casimiro Danna fa omaggio alla Camera di una sua monografia intorno alla città di Mondovì, dedicata al signor ministro della pubblica istruzione.

Di questo lavoro ne offre un numero di copie sufficienti per essere distribuito a ciascun deputato.

Entrambi questi autori saranno ringraziati.

Darò comunicazione alla Camera del risultato della votazione per la nomina dei membri deputati che debbono far parte della Commissione di sorveglianza della Cassa ecclesiastica.

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Votanti . . . . .              | 196 |
| Maggioranza . . . . .          | 99  |
| Giovanella ebbe voti . . . . . | 159 |
| Pepoli Giovachino . . . . .    | 157 |
| Oytana . . . . .               | 146 |

Robecchi 46 — Chiapusso 26 — Depretis 12.

I tre primi avendo conseguito la maggioranza, sono dichiarati membri di quella Commissione di sorveglianza.

### AUTORIZZAZIONE PER LA LETTURA DEL DISEGNO DI LEGGE DEL DEPUTATO REGNOLI RIGUARDANTE LA CITTADINANZA DA ACCORDARSI AD ITALIANI CHE NON APPARTENGONO AL NOSTRO STATO.

**PRESIDENTE.** Gli uffici I, IV, V, VI, VII e IX autorizzano la lettura della seguente proposta di legge:

« Art. 1. Gli Italiani che ne per nascita, nè per origine, nè per ottenuto decreto di cittadinanza appartengono alle provincie dell'attuale regno italico saranno per ogni effetto di ragione civile o politica pareggiati ai cittadini nati nelle medesime.

« Art. 2. Dovranno però provare con estratto dei registri dello Stato civile o con altro atto il luogo della loro nascita; giustificare di non essere stati condannati per crimini o delitti non politici; e dichiarare presso l'amministrazione comunale di una città dello Stato di fissare in esso il loro domicilio anche all'effetto di esserne cittadini. »

Sono sottoscritti: **REGNOLI ORESTE** — **BERTI-PICHAT** — **PEPOLI** — **DUCA SPORZA** — **MARTINELLI MASSIMO** — **ARMELONGHI LEONZIO** — **BORGATTI FRANCESCO** — **FIORUZZI AVVOCATO CARLO** — **MACCIO DIDACO** — **RUBIERI** — **MALENGHINI**.

Domanderò ora al signor Oreste Regnoli primo iscritto quando intende svolgere questa proposta.

**REGNOLI.** Il più presto possibile e quando non vi saranno da discutere cose d'urgenza.

**PRESIDENTE.** Allora sarà posta all'ordine del giorno quando non vi saranno proposte da discutere prima.

(Prestano giuramento i deputati Besana, Nicolini, Fabre, Albasio, Marabotto, Sella Quintino, Sartorelli, Cagnoli Giuseppe, Mai, Costa-Mezzana, Villa, Massari, Campori, Anguisola, Scotti.)

**COLOMBANI.** Io vorrei pregare la Camera a dichiarare d'urgenza la petizione n° 6669, con cui alcuni abitanti di Lodi chiedono un indennizzo per i danni recati loro dagli Austriaci.

Il motivo di questa urgenza sta naturalmente nella grandezza dei danni e nel grande spazio di tempo da che essi sono sofferti.

Per risparmiare tempo alla Camera, io aveva divisato dap-

prima di sopprimere affatto od almeno di differire la mia domanda; ma siccome altra richiesta sullo stesso soggetto è già stata fatta dall'onorevole Castellani-Fantoni, e la Camera è così chiamata, anche indipendentemente dall'attuale petizione, ad occuparsi dei danni austriaci, parmi non ci possa essere difficoltà a che la Camera accolga fin d'ora anche la mia domanda.

(La petizione è dichiarata d'urgenza.)

**PRESIDENTE.** Il deputato Asproni, avendo pure chiesta la parola sul sunto delle petizioni, ha facoltà di parlare.

**ASPRONI.** Fra le petizioni presentate alla Camera ve ne sono alcune di cittadini genovesi, le quali riguardano il trattato di cessione di Nizza e della Savoia. Domando che, secondo le consuetudini della Camera, queste petizioni siano trasmesse alla Giunta incaricata di esaminare quel trattato, acciocchè ne riferisca il giorno in cui esso verrà in discussione.

(La Camera approva questa trasmissione.)

#### VERIFICAZIONE DI POTERI.

**PRESIDENTE.** Essendovi alcune verificazioni di poteri a farsi, invito i signori relatori a venire man mano alla ringhiera.

**ALVIGINI, relatore.** Ho l'onore di riferire alla Camera l'operato del collegio di San Casciano nella nomina del suo deputato.

Questo collegio è diviso in quattro sezioni, San Casciano, Barbarino, Greve, Montespertoli.

Gli elettori iscritti sono 515, ed intervennero alla votazione 190.

L'avvocato Tommaso Corsi, ministro, ottenne voti 187; due voti furono dispersi, uno nullo.

L'avvocato Tommaso Corsi, avendo riportato la quasi unanimità dei voti, fu proclamato deputato.

Le operazioni furono regolari; epperò l'ufficio VII vi propone per mezzo mio l'approvazione di quest'elezione.

(La Camera approva.)

Collegio di Bibbiena.

Questo collegio è diviso in sei sezioni con 620 elettori iscritti.

Intervennero al primo scrutinio 263 elettori, e ripartirono i loro voti nel modo seguente:

L'avvocato Francesco De Blasiis ebbe voti 198, professore Giuseppe Montanelli 24, il signor avvocato Luigi Landucci 22; voti dispersi 10, annullati 9.

Non avendo nessuno riportato la maggioranza al primo scrutinio, ebbe luogo una seconda votazione, nella quale si presentarono a votare 222 elettori, ed i loro voti furono così divisi:

L'avvocato Francesco De Blasiis ottenne voti 201, ed il signor professore Giuseppe Montanelli 18.

Avendo l'avvocato De Blasiis riportato la maggioranza, venne proclamato deputato del collegio di Bibbiena, ed in questo stato di cose il VII ufficio ve ne propone per mezzo mio la convalidazione.

(La Camera approva.)

**BERTEA, relatore.** Collegio di Pavullo.

Come mandatario del IV ufficio, del quale facevo parte nel mese scorso, ho l'onore di riferire alla Camera l'elezione del collegio di Pavullo nella persona del signor avvocato Luigi Carbonieri.

Il ritardo che incontrò questa relazione provenne da che nel verbale della sezione di Pievepelago era bensì dichiarato il numero dei voti riportati dall'eletto, ma non si accennava al numero degli elettori in quella sezione iscritti; locchè rendeva impossibile di fare con sicurezza il calcolo prescritto dalla legge.

L'ufficio passò richiesta per avere in proposito esatte informazioni, e queste essendole ora pervenute, io mi trovo in grado di compiere al mio dovere.

Pavullo come collegio elettorale consta di cinque sezioni, vale a dire Pavullo, Lama, Sestola, Fanano e Pievepelago, con un totale di 525 elettori, dei quali 533 concorsero al primo scrutinio, portando 525 voti all'avvocato Luigi Carbonieri, 6 all'avvocato Giovanni Bertolucci, uno all'avvocato Gaetano Peranti; si dichiarò nulla una scheda.

Più che superiore a quello richiesto dalla legge si era il numero dei voti riportati nella prima votazione dall'avvocato Luigi Carbonieri, e fu perciò proclamato deputato del collegio di Pavullo; e poichè le operazioni elettorali si riscontrano regolari, nè v'ha cenno d'opposizione, mi reco ad onore di richiedere a nome dell'ufficio IV che piaccia alla Camera di convalidare quella elezione.

(La Camera approva.)

**PESCETTO, relatore.** Incaricato dal vostro ufficio V di riferirvi sull'elezione del collegio di Guastalla, ho l'onore di esporvi, che dall'esame dei verbali delle tre sezioni che compongono il collegio stesso, sia da quelli dell'ufficio definitivo, risulta che le operazioni dell'elezione furono compite colla regolarità voluta dalla legge. Nessuna protesta fu elevata, e quindi nulla osta alla ricognizione dei poteri conferiti dal collegio di Guastalla al signor dottore Andrea Bianchi, che venne in quel collegio medesimo proclamato deputato a questo Parlamento italiano.

Il collegio elettorale di Guastalla conta 458 elettori: dei quali intervennero alla prima votazione soli 174, che ripartirono i loro voti sul dottore signor Andrea Bianchi per 158, sul conte Livio Benintendi per 27, sperdendone 7 su altri e 2 rendendone nulli.

Nella prima votazione nessun candidato avendo raggiunti gli estremi stabiliti dalla legge per essere proclamato deputato, si passò alla seconda votazione ossia al ballottaggio tra i signori dottore Bianchi e conte Benintendi, nel quale il primo di questi due candidati riportò 208 voti, il secondo 50, e voti 9 riuscirono nulli.

Il dottore Bianchi venne quindi regolarmente, e senza alcuna contestazione, proclamato deputato; ho quindi l'onore di proporvi a nome dell'ufficio V la convalidazione della sua nomina.

(La Camera approva.)

**VALVASSORI, relatore.** Ho l'onore di riferire alla Camera intorno al risultato delle operazioni elettorali del 1° collegio di Firenze.

Questo collegio consta di un'unica sezione. Gli elettori iscritti erano 1548. Presero parte alla votazione 404. I voti si ripartirono nel modo seguente:

Il signor Puccioni cavaliere Giuseppe ottenne voti 353, il signor Mariano D'Ayala, professore, 25; andarono dispersi 18 voti, nulli 10.

Nessuno avendo ottenuto il numero di voti prescritto dalla legge, si addivenne allo scrutinio di ballottaggio fra i due candidati che ottennero un numero maggiore di voti.

In questa seconda votazione presero parte 451 elettori.

Il cavaliere Giuseppe Puccioni ottenne voti 400, il signor D'Ayala Mariano, professore, ne conseguì 50; nullo 1.

Avendo quindi il cavaliere Giuseppe Puccioni ottenuto il maggior numero di voti, venne da quell'ufficio proclamato deputato.

Le operazioni sono regolari, nessun reclamo fu sporto; quindi l'ufficio VII, per mezzo mio, ve ne propone la convalidazione, coll'avvertenza però che il signor cavaliere Puccioni copre la carica di vice-presidente della Corte di cassazione di Firenze.

(La Camera approva.)

Firenze 4<sup>o</sup> collegio.

Questo collegio si compone pure di una sola sezione.

Elettori iscritti 1019; presero parte alla prima votazione 277 elettori. I voti si ripartirono nel modo seguente: il professore Atto-Vannucci ottenne voti 234, il dottore Leonardo Romanelli ne ottenne 23; furono 16 i voti dispersi, nulli 2.

Nessuno avendo ottenuto la maggioranza voluta dalla legge, si addivenne al secondo scrutinio di ballottaggio. In questa seconda votazione presero parte 299 elettori. Il professore Atto-Vannucci ebbe voti 272, il dottore Romanelli Leonardo 23; nulli 4.

Il professore Atto-Vannucci avendo quindi ottenuta la maggioranza richiesta venne proclamato deputato. Nessun reclamo fu sporto, le operazioni sono regolari; perciò l'ufficio VII ve ne propone per mezzo mio la convalidazione.

(La Camera approva.)

Livorno 1<sup>o</sup> collegio.

Questo collegio consta di un'unica sezione. Presero parte alla votazione 415 elettori, essendo g'iscritti 942. Il signor Binard Luigi dottore ottenne alla prima votazione 235 voti, Adami Augusto cavaliere 136, Giera avvocato Vincenzo 9; voti dispersi 12, nulli 5.

Nessuno avendo ottenuto il numero di voti voluto dalla legge, si addivenne ad una seconda votazione di ballottaggio. Presero parte a questa seconda votazione 485 elettori. Il signor Binard Luigi dottore ebbe voti 315, il signor Adami Augusto cavaliere 159; voti nulli 11.

Il signor Binard Luigi, avendo ottenuto un maggior numero di voti, fu proclamato deputato.

L'ufficio VII, non essendovi alcun richiamo, vi propone la convalidazione di quest'elezione.

(La Camera approva.)

1<sup>o</sup> collegio di Modena.

Questo collegio è diviso in tre sezioni portanti tutte lo stesso nome. Gli elettori iscritti sono in numero di 757; presero parte alla prima votazione 158 elettori. Il signor Campori marchese Giuseppe ottenne 62 voti, Muratori avvocato Pietro 52, Parenti avvocato Gaetano 28; i voti dispersi furono 16.

Nessuno avendo ottenuto la maggioranza voluta dalla legge, si dovette passare allo scrutinio di ballottaggio. In questa seconda votazione presero parte 312 elettori. Il signor Campori marchese Giuseppe ottenne voti 277, il signor Muratori avvocato Pietro 35; voti nulli 2.

Il signor Campori marchese Giuseppe, avendo ottenuto il numero di voti voluto dalla legge, fu proclamato deputato.

Non essendovi alcuna irregolarità, l'ufficio VII, per mezzo mio, ve ne propone la convalidazione.

(La Camera approva.)

Collegio di Rivergaro.

Questo collegio è diviso in quattro sezioni, Rivergaro, Agazzano, Pianello, Pontenura. Gli elettori iscritti sono 612; presero parte alla prima votazione 192 elettori. Il signor Anguissola-Scotti conte Ranuzio ebbe voti 79, il signor Broglio avvocato Emilio 105; voti dispersi 7, nulli 1. Nessuno avendo ottenuto la maggioranza richiesta dalla legge, si passò allo

scrutinio di ballottaggio, a cui presero parte 233 elettori. Il signor Anguissola-Scotti conte Ranuzio ebbe in questa votazione 123 voti, il signor Broglio avvocato Emilio 108; voti nulli 2.

Il signor Anguissola-Scotti fu quindi proclamato deputato, ed io, a nome dell'ufficio VII, tutte le operazioni essendo regolari, ve ne propongo la convalidazione.

(La Camera approva.)

**PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE DEL DEPUTATO MAZZA SUL PROGETTO DI LEGGE PER SPESE STRAORDINARIE PORTATE SUI BILANCI DEL 1859 E 1860 DEL MINISTERO DELLA GUERRA E DEGLI INTERNI.**

**MAZZA, relatore.** Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sulle spese straordinarie portate sui bilanci del 1859 e 1860 del Ministero della guerra e degli interni, per la mobilitazione della guardia nazionale.

**PRESIDENTE.** Questa relazione sarà stampata e distribuita.

**SEGUITO DELLA DISCUSSIONE PER LA PRESA IN CONSIDERAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE DEL DEPUTATO CAVALERI PER LA SOSPENSIONE DEL CODICE PENALE IN LOMBARDIA.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione per la proposta di legge del deputato Cavaleri per la sospensione dell'applicazione in Lombardia del Codice penale sardo.

Il deputato Mosca ha facoltà di parlare per la continuazione del suo discorso.

**MOSCA.** Signori, io mi propongo di parlare in appoggio della mozione presentata alla Camera dal mio collega avvocato Cavaleri, e restringendomi alla questione di mera opportunità, come indicai nella passata seduta, credo che mi conterrò forse in modo più fedele al letterale tenore della mozione stessa, e spero inoltre che mi verrà fatto di raggiungere un altro scopo eminente, cioè di depurare la questione da tutto ciò che potrebbe presentare di spinoso e di pericoloso nell'interesse supremo di quella conciliazione che non è solamente un nostro desiderio, ma un nostro preciso dovere.

Io sono fortunatamente convinto che mi riuscirà facilmente di ottenere questo scopo, poichè vado persuaso che la degenerazione, a cui ha dato luogo la discussione precedente della mozione, non sia che l'effetto di un malinteso reciproco; di un malinteso che noi dobbiamo accuratamente levare, onde non ne rimanga traccia non solo nei nostri cuori, ma eziandio nella testimonianza di tutti i popoli e di tutta Europa che ora ci contempla. Noi, spero, verremo fuori da questa discussione felicitandoci di aver avuto un'occasione per meglio apprezzarci e stimarci reciprocamente.

Poichè è venuto dalla Lombardia l'impulso a trattare questa questione è mio dovere, anche come figlio di quella cara terra, di prenderne la difesa, e non posso farlo meglio che accennando i motivi che diedero origine in Lombardia al desiderio di veder presentata al Parlamento questa questione e di vederla dal Parlamento benignamente accolta. Questi

motivi, o signori, sono onorevolissimi per il mio paese, ed io li riduco a due.

Il primo consiste nel desiderio di evitare gli inconvenienti senza numero a cui avrebbe fatto luogo l'immediata applicazione del Codice penale sardo in Lombardia nell'epoca designata del 1° maggio 1860. Questo è il primo dei due motivi, e dirò anche il più decisivo, e voi comprendete come io non posso che confermarmi nella mia opinione che questo primo motivo è onorevolissimo per il mio paese, quando penso che il mio paese doveva necessariamente preoccuparsi di questi inconvenienti, in quanto esso contiene uomini intelligenti ed animati di sentimenti patriottici, affinché i risultati a cui questi inconvenienti medesimi avessero potuto condurre non portassero per avventura l'effetto di pregiudicare alla considerazione stessa del Governo e della legge negli animi di coloro, che pur sono i più, i quali, mancando di quell'educazione e di quella moderazione che sono necessarie per debitamente valutare le difficoltà delle circostanze, facilmente inchinano a giudicare le cause dagli effetti e non sanno attendere il lento, tuttochè sicuro, ritorno dei frutti che la nostra moderazione ci matura per l'avvenire.

In questo intendimento alcuni onorevoli cittadini, dai quali immeritamente fui ammesso a partecipare a patriottici consigli, prima ancora di presentare questa mozione al Parlamento, divisarono che potesse essere per avventura opportuno di richiamare l'attenzione stessa del Governo sul vero stato delle cose.

Ebbe luogo una conferenza fra noi e l'onorevole personaggio che presiede al Ministero della giustizia.

I nostri sforzi non furono però così felici, come noi avevamo concepita speranza, poichè non siamo pervenuti a trasfondere in lui quella ferma persuasione degli inconvenienti gravi a cui vedevamo esposto il nostro paese, se avesse dovuto aver luogo il già prescritto dalla legge; però in quest'occasione, come in ogni altra, io premetto che non ho intenzione di fare la benchè menoma personalità.

Il ministro ci renderà ampia testimonianza della moderazione colla quale noi ci siamo condotti in quest'impresa; come noi gli possiamo rendere testimonianza della bontà e della cortesia dei modi, affatto eccezionale, con cui le nostre proposte vennero accolte e ventilate. Ma, come dico, i nostri tentativi furono infelici, a cagion forse d'alcuno, il quale assisteva a quell'adunanza senza quello spirito d'imparzialità che animava il maggior numero; sicchè lo stesso riserbo, già fin da principio fra di noi concertato, di non entrare nella discussione del punto della bontà comparativa dei due Codici, come argomento assolutamente a noi stessi antipatico ed eccessivamente ripugnante, venne da taluno avvertito quasi come significazione della nostra ignoranza sul merito reale del Codice sardo, nè ci fu risparmiata la vergognosa taccia. Ad onta di ciò, dico, noi avevamo affatto dimesso il pensiero di rivolgerci al Parlamento; e lo avevamo dimesso per due essenziali motivi: il primo si è che noi temevamo assolutamente di affrontare una discussione, della quale non potevamo anticipatamente misurare i confini, e che avrebbe potuto assumere, come pur troppo corse pericolo di assumere, non solamente il carattere e le proporzioni d'uno scacco, ma il carattere e le proporzioni d'uno scandalo.

Credevamo inoltre che il Ministero, facendo tesoro di alcuno dei nostri avvertimenti, e richiamando quelle migliori informazioni che all'uopo fossero necessarie, avrebbe potuto provocare dal Parlamento quei provvedimenti urgentissimi e reputati più acconci a rendere minore il male di quest'immediata attuazione del Codice penale sardo in Lombardia;

ma noi non potevamo violentare la coscienza dei nostri colleghi sommamente rispettabile e rispettati nel nostro paese, i quali obbedirono ad un coscienzioso sentimento del dovere ben più che alla vaghezza d'esercitare un diritto, venendo in questo Parlamento ad alzare la voce in favore del desiderio della Lombardia. Noi inoltre non fummo che mediocrementemente tranquillati dai provvedimenti che prese il Ministero affine di ovviare, se non in tutto, almeno in parte agli inconvenienti da me denunziati di sopra, e che verrò poi più partitamente additando in seguito; poichè il maggior numero di tali provvidenze ci parve innanzitutto d'una legalità estremamente dubbiosa e nel loro complesso, insufficienti al bisogno.

In queste circostanze si aperse l'altro giorno in questa Camera la discussione sulla mozione Cavalieri. Io non ne riprodurrò i dolorosi momenti, nè mi lascerò nemmeno trascinare a rispondere ad alcuni deputati, i quali presero la parola sull'argomento della bontà comparativa dei due Codici, quello che fu e quello che è attualmente in vigore in Lombardia.

Io però non poteva a meno di tenermi preparato a questa questione, ed anche a vederla trasportata su tale terreno, quantunque, come dissi già fin dall'altro giorno, non lo potessi desiderare.

Dico però che bisognava che noi ci attendessimo a vederla portata in quei termini, anche colla migliore intenzione di non portarvela noi stessi, poichè mi ricordo aver letto il riassunto della seduta tenutasi in Senato relativamente alla sospensione di diversi Codici nell'Emilia, ove, essendosi incidentalmente, per parte dell'illustre senatore Gallina, fatta la domanda che si sospendesse pure in Lombardia l'attivazione del Codice penale, in vista dei desiderii, i quali era cosa notoria essersi sollevati, gli fu risposto che si trattava di questione troppo grave per essere discussa incidentalmente, che il Governo era ben lungi (e quello che dava questa risposta era lo stesso presidente del Consiglio dei ministri), era ben lungi dal volersi opporre alla presa in considerazione di questa proposta, o sia che alcuno l'avesse immediatamente recata in Senato, sia che da questa Camera fosse per naturale passaggio al Senato pervenuta; ed inoltre, che non solo non si si sarebbe opposto, ma l'avrebbe anche assecondata come questione grave, come questione eminente, come questione degnissima di studio, tanto di per sè, quanto sotto l'aspetto della bontà comparativa dei due Codici.

Però io spero che l'esempio della discussione della seduta passata ci servirà di norma per non tentare un'altra volta questo spinoso argomento.

Io non lo farò; ed io spero che nessun altro vorrà allontanarsi in questa parte dal mio esempio. Soltanto non posso a meno di dire, a proposito di una risoluzione che fu presentata dal deputato Boggio, che essa contiene parole che mancano egualmente e di verità e di convenienza. (*Movimenti*) Quell'ordine del giorno non può riferirsi alla Lombardia, perchè la Lombardia anzitutto non è Spartaco; chè la guerra italiana, che si fa dalla Lombardia e da tutta Italia, non è la guerra servile. (*Bravo!*)

Veniamo adunque a questa questione di opportunità; veniamo, che è tempo oramai, ai gravi inconvenienti che i Lombardi credono di ravvisare nella continuazione dell'applicazione del nuovo Codice penale sardo alla Lombardia.

Nell'intenzione dei compilatori di questo Codice, come si indicava dalle diverse leggi contemporanee del 20 novembre 1859, esso doveva mettersi in vigore in Lombardia il 1° maggio 1860; non però isolatamente, ma bensì congiuntamente col Codice di procedura penale, col Codice di procedura civile e colla legge sull'ordinamento giudiziario. Ma, per un acci-

dente assolutamente inesplicabile nella storia della legislazione, mentre con diverse leggi si mandava attivarsi in Lombardia pel 1° maggio 1860 tutti questi diversi Codici, un'altra legge, sotto la medesima data 20 novembre 1859, stabiliva l'eventualità, che poi si verificò, che invece il Codice penale nuovo dovesse isolatamente e solo entrare in vigore. . .

**RATTAZZI.** Domando la parola.

**MOSCA.** . . nel 1° maggio 1860.

L'eventualità, come dico, si è appunto verificata. Ma questa eventualità non era solamente in diametrale opposizione con altri testi contemporanei di legge, ma era in diametrale opposizione eziandio colla relazione che precede il decreto. Dove, rendendosi ragione delle diverse riforme legislative operate dal Ministero che allora si trovava al governo del paese, non si mancò di rendere giustizia a questo supremo principio, che una legislazione prima vuole essere essenzialmente coordinata anche ad un appropriato Codice di procedura penale.

Io credo di potervi risparmiare, o signori, la lettura di questa relazione che deve essere nella memoria, come anche nella coscienza di tutti, giacchè altro non fa che rendere omaggio a principii universalmente conosciuti ed apprezzati.

Ma, o sia che quel Ministero nutrisse piena e positiva fiducia di poter per l'epoca designata del 1° maggio 1860 portare in attuazione l'unificazione legislativa di tutto il paese, anche sotto il riguardo del Codice civile, ossia che si pensasse di avere altri mezzi occorrenti per provocare provvedimenti legali ed impedire gl'inconvenienti che potessero per avventura scaturire dall'isolata applicazione del solo Codice penale sardo, il fatto sta che si è appunto verificata l'eventualità preveduta nell'accennato decreto, che, cioè, il Codice penale sardo fu di tutte le nuove leggi quella che entrò in vigore il 1° maggio 1860.

Trattandosi di un Codice il quale è fatto per essere applicato nella sua parte più importante col mezzo dei giudici popolari, ossia dei giurati, voi vedete immediatamente, o signori, quanta sconvenienza si deve riscontrare nella circostanza che non più giudici giurati, ma giudici periti del diritto abbiano da applicare questo Codice ai casi pratici; ed effettivamente ne è derivato che l'ingiustizia sia palese in un modo così grave da ritenere quasi un'ingiuria allo Statuto, e una violazione di quell'articolo, il quale dice che tutti i cittadini sono uguali in faccia alla legge; poichè qui nelle antiche provincie questo Codice, razionalmente applicato da quei giudici per i quali fu istituito, venne appunto ad essere applicato con tutte le garanzie di un liberale processo penale, mentre invece in Lombardia non venne applicato che colle forme difettose ed eccessivamente difettose del Codice di procedura austriaco.

E se volete persuadervi di questa verità, pensate alla circostanza del valore diverso, con ben diverso effetto legale, che il Codice attribuisce alle circostanze attenuanti che si possono verificare in favore dell'imputato, circostanze attenuanti che sono lasciate unicamente alla coscienza pubblica rappresentata dal verdetto dei giurati; circostanze attenuanti le quali hanno nientemeno per effetto dichiarate dai giurati, che importare la diminuzione di un grado nella pena legale.

Data questa teoria, i giudici periti del diritto e tutti quelli che si sono esercitati nel magisterio penale si persuaderanno che questo caso della verifica delle circostanze attenuanti, che tanto contribuisce a ritemperare ciò che vi ha di più severo in questo Codice, mette in condizione diversissima l'una parte della popolazione dello stesso regno e l'altra parte.

Ma vi ha un altro inconveniente molto più grave di questo; vi è un inconveniente che si riferisce all'ordine e che può portare dei gravi imbarazzi. Quest'inconveniente ben più grave riguarda la quistione di competenza. Per apprezzarlo convenientemente permettetemi, signori, che io entri in alcuni particolari.

Il Codice penale austriaco noverava 59 casi criminali, 15 casi di delitto, più l'usura, la quale non formava parte dello stesso Codice penale, ma faceva parte però dello stesso sistema ed era qualificata come delitto; noverava finalmente 170 contravvenzioni. Invece il Codice penale sardo novera 90 casi criminali, 160 delitti e 20 contravvenzioni, oltre a dieci altre sparse in altre parti del Codice stesso, non potendosi tener conto di quelle contro la sicurezza delle persone e delle proprietà pel motivo che, sebbene il Codice penale possa poi nell'applicazione della pena discendere a pene di polizia, e quindi attribuire al reato il carattere di contravvenzioni, questo nondimeno non influisce sulla quistione di competenza, la quale è determinata dal titolo nel quale i reati si trovano registrati.

Ora notate bene, o signori, questa circostanza: la giurisdizione sulle azioni punibili, designate siccome crimini nel Codice penale austriaco, è mantenuta in vigore col regolamento di procedura penale austriaco; ed il regolamento di procedura penale austriaco, come qualunque Codice di procedura penale, comincia dal determinare la competenza dei giudizi, e nel determinare la competenza dei giudizi assegna appunto al tribunale provinciale la giurisdizione per i crimini e per i delitti, ed alle preture urbane e foresi la giurisdizione per le contravvenzioni. Ma il regolamento di procedura penale austriaco non istabilisce già che la competenza per questi diversi reati sia rispettivamente attribuita unicamente perchè il reato si chiami così piuttosto con questo che con quel nome; ma, come più chiaramente esso stesso si esprime, dichiara che la giurisdizione per quelle azioni punibili che nel Codice penale austriaco sono qualificate come crimini, come delitti, appartiene al tribunale provinciale; e per quelle azioni punibili che nel Codice penale austriaco sono qualificate come contravvenzioni, sono assegnate alle preture urbane od alle preture foresi.

La prima domanda dunque che si può fare è cotesta: quale sarà attualmente il giudice rispettivamente chiamato ad esercitare la giurisdizione nell'un genere di reati e nell'altro? Quest'argomento ha richiamato appunto l'attenzione del ministro, il quale, nella sua circolare del 18 aprile 1860, si affrettò a diramare un'apposita istruzione ai giudici della Lombardia. Quivi è detto che i tribunali provinciali restano competenti come lo erano in passato per la cognizione sui crimini e sui delitti. Va da sè poi che le preture urbane e foresi restano competenti per le contravvenzioni. Ma la questione è di sapere quali siano attualmente i crimini ed i delitti che saranno assegnati alla giurisdizione dei tribunali; poichè è evidente che il regolamento di procedura penale austriaco non ha punto stabilito che sieno sottoposti alla giurisdizione di questi tribunali tutte quelle azioni le quali dal Codice penale ora vigente, o da qualunque Codice o legge penale anche futura avessero ad essere qualificate come crimini o delitti.

Ed infatti qui occorre rammentare una cosa, ed è che, sebbene sia identica la coincidenza della nomenclatura delle azioni punibili nel Codice penale austriaco e nel sardo, totalmente diverso è invece il fondamento di questa distinzione nell'uno e nell'altro Codice. Per il Codice penale austriaco il fondamento di questa distinzione è desunto dalla natura in-

trinseca dell'azione punibile; per il Codice penale sardo è desunto dalla pena o criminale, o correzionale, o di polizia che si applica all'azione criminale stessa.

Poniamo che il Codice penale sardo non avesse adottata questa identica nomenclatura di crimini, delitti e contravvenzioni; in questo caso sarebbe stato assolutamente necessario di dichiarare a qual giudice venivano rispettivamente assegnate le diverse azioni punibili che si fossero qualificate con quel qualunque altro nome adottato dal legislatore. Se questo sistema si doveva allora seguire, io non vedo ragione perchè non lo si possa effettivamente seguire, e perchè non si possa ragionevolmente pretendere che debba essere seguito ancorchè sia pure identica la nomenclatura adottata nei due Codici, nomenclatura che ha però una significazione assolutamente non corrispondente.

Se si dovesse seguire una base ragionevole, sembra che ciò che avrebbe dovuto farsi sarebbe stato di assegnare rispettivamente ai tribunali provinciali ed alle preture urbane e foresi quei reati penali che corrispondono esattamente, o che almeno sono analoghi a quelli che rispettivamente erano già assegnati in precedenza a questi diversi titoli di crimini, di delitti e di contravvenzioni.

Se si volesse adottare un altro metodo che forse non presenta gli inconvenienti del primo, sebbene ne presenti ancora qualche altro, sarebbe quello di stare almeno alle pene, e così di assegnare alle preture quei reati che, tuttochè qualificati delitti, presentassero tuttavia una misura di pena non eccedente quella che veniva dal Codice austriaco inflitta alle contravvenzioni.

Si comprende che il Ministero nel dettare queste istruzioni fu mosso da motivi perfettamente generosi e liberali, poichè egli tendeva ad assicurare anche agli imputati dei reati minori il beneficio dell'investigazione più coscienziosa e diligente, e della pluralità dei giudici. Questo si comprende perfettamente, e io ne rendo giustizia al Ministero; ma intanto il Ministero non riuscì a prevenire tutte quelle quistioni di competenza che oggi hanno già cominciato ad agitare i fori lombardi, e continueranno ad agitarli finchè questa determinazione non sia venuta in modo competente e per legge.

Io devo con mio dolore insistere specialmente sopra una circostanza, premettendo però che non è mia intenzione d'infiggere con ciò una nota minima di censura o di biasimo al Ministero; anche in questo caso apprezzo l'intenzione lodevole di prevenire possibilmente tutti gl'inconvenienti, ma io non so se le buone intenzioni bastino a compensare un operato illegale, e non so poi se si raggiunga lo scopo che colle illegalità si volle ottenere.

Era fatto già uso, in data dell'8 marzo 1860, d'una disposizione la quale io non saprei come giustificare.

Il presidente della terza istanza in Milano sopprimeva una disposizione contenuta nel § 10, lettera A, del regolamento austriaco di procedura penale, che demanda ai tribunali la procedura e la cognizione dei crimini di alto tradimento, di offesa alla maestà sovrana, e di perturbazione della pubblica tranquillità. Questo si disse fatto con autorizzazione dello stesso ministro di giustizia, a ciò provocato in via di dubbio dalla regia procura superiore di Stato in Lombardia.

I motivi che si sono dati per giustificare questa determinazione consistono nell'aver attribuito un carattere politico ed in parte anche amministrativo all'assegnamento di questa giurisdizione particolare al tribunale provinciale residente nella capitale del dominio, che a quel tempo era Milano per la Lombardia.

Io non sono persuaso, per esempio, che questa fosse la

vera ragione la quale avesse determinato questa regola di procedura; ma, ad ogni modo, io domando se coscienziosamente gli uomini che hanno sentimenti e principii veramente costituzionali, possano ritenere che un ministro abbia facoltà di dichiarare cessata in una parte la legge, mentre il regime parlamentare è in pieno vigore, e non è eccezionalmente nè abolito nè sospeso nemmeno momentaneamente, e dichiarare che, essendo cessata la ragione della legge, sia cessato anche l'effetto della medesima.

Io noto questa parte solamente ad esempio; ma voi vedete, o signori, che, quando io parlava di provvedimenti che avrei veduto volentieri prendere dal Governo, parlava di provvedimenti a prendersi nelle forme legali e costituzionali, ed uno di questi provvedimenti appunto più urgente, quand'anche si potesse adottare in principio di dar la preferenza al sistema scelto dal Ministero, sarebbe stato quello di far determinare questa regola di competenza, che assegna precisamente a diversa giurisdizione penale della Lombardia il procedimento pei crimini, pei delitti e per le contravvenzioni del nuovo Codice, in modo che fosse sancito per legge, come legge era quella che anteriormente stabiliva questa competenza.

Torno a ripeterlo, la questione di legalità è una questione importante anche quando non si vuole sottilizzare sugli effetti, anche quando si hanno le disposizioni più concilianti.

Credo che il signor ministro della giustizia sarà interamente della mia opinione a questo riguardo, poichè le illegalità che si fanno anche a fin di bene presentano gravi inconvenienti, il primo dei quali si è che offendono il diritto; il secondo, che producono la confusione e l'incertezza del diritto, poichè non sono atti a prevenire i dubbi che possono promuoversi dalle parti innanzi ai tribunali. Un tribunale allora, secondo che è più o meno servile al potere, può o respingere affatto quella disposizione ch'egli non crede consentanea alle forme legali, od applicarla inesorabilmente. Di qui viene una grande diversità di giudicati, la quale può essere dannosa ed è sempre sconveniente. Credo dunque che questo, che avrebbe potuto farsi per la via regolare del Parlamento, non avrebbe dovuto farsi per opera esclusiva del ministro.

**CASSINIS, ministro di grazia e giustizia.** Pregherei il signor deputato di ripetere nuovamente il fatto degli otto marzo.

Di chi è quella dichiarazione?

**MOSCA.** Del presidente Trenti.

**CASSINIS, ministro.** La pregherei di volerne dare lettura.

**MOSCA. (Leggendo):**

« R. Tribunale d'appello in Milano.

« N° 4640. — Addì 8 marzo 1860; alle regie prime istanze giudiziarie ed alla regia procura superiore di Stato in Lombardia.

« Il regio tribunale di III istanza per la Lombardia, col giorno 5 del corrente mese, al n° 117, ha fatto a questo regio tribunale d'appello la seguente comunicazione:

« Sopra dubbio proposto dalla regia procura superiore di Stato in Lombardia, il regio Ministero di giustizia, con nota 28 febbraio prossimo passato, n° 1611, osservando che il disposto dal § 10, lettera a, del regolamento austriaco di procedura penale, che demanda al tribunale provinciale in Milano la procedura e la cognizione pei crimini di alto tradimento, di offesa alla maestà sovrana e di turbazione della pubblica tranquillità, riferivasi all'organizzazione politica ora cessata, e pare dettata dalla mira di sorveglianza del Go-

verno nelle decisioni riguardanti reati politici, avvertiva che, tolto ora il concentramento nel Governo di Milano delle attribuzioni politiche per l'intera Lombardia, sarebbe cessata di per sé e resa anzi non più possibile la competenza eccezionale ed esclusiva del tribunale provinciale di Milano a procedere e giudicare pei suddetti crimini, e dovrebbe di conseguenza devolvere ai singoli tribunali provinciali secondo le norme ordinarie, ciò che d'altronde sarebbe conforme alla massima proclamata dallo Statuto, di non far luogo a giudizi eccezionali con deviazione dai giudici ordinari.»

Io non mi dilungherò qui a confutare questo principio. Ho già indicato come mi pareva si fossero prese queste disposizioni ed in vista politica ed in vista amministrativa; che però restava ancora a vedersi se la legalità sussisteva.

In relazione pertanto alla prefata nota ministeriale colla quale venne autorizzato questo tribunale di III istanza ad impartire le conseguenti istruzioni, dichiarasi quanto segue :

« a ) La procedura ed il giudizio per crimini di alto tradimento, di offesa alla maestà sovrana e di perturbazione della pubblica tranquillità, contemplati dal § 10, lettera a, del regolamento di procedura tuttora vigente in Lombardia, non dovendosi più, a sensi dello Statuto, ritenere di competenza esclusiva del tribunale provinciale di Milano, si devolvono ai singoli tribunali provinciali secondo le norme ordinarie.

« b ) Quanto ai processi pendenti, eccezionalmente intrapresi dal tribunale provinciale di Milano in osservanza del surriferito § 10 del regolamento penale, quelli soltanto nei quali già sia stato pronunciato un conchiuso di accusa, dovranno continuarsi e definirsi dal tribunale stesso in via di speciale delegazione, mentre rispetto agli altri gli atti relativi verranno rimessi all'ordinario competente tribunale provinciale e posti a sua disposizione gli arrestati. »

E qui notate bene che non vi era nessun ordinario competente tribunale provinciale, poichè ciascuno era destituito d'istruzione in materia.

« In adempimento pertanto ad analogo incarico impartito dal suddetto regio tribunale di III istanza, viene la premessa istruzione notificata tanto alle regie prime istanze dipendenti da questo tribunale d'appello per loro norma e per la dovuta esecuzione, quanto alla regia procura superiore di Stato.

« *Sottoscritto* TRENTI. »

Eguale nella circolare 18 aprile 1860, la quale porta la firma del guardasigilli, si legge:

« I tribunali provinciali restano competenti, come lo erano in passato, per la cognizione sui crimini e sui delitti. Un aumento nel numero delle procedure può ragionevolmente attendersi, in quanto che non poche fra le azioni, che pel Codice penale austriaco erano qualificate contravvenzioni, pel nuovo Codice dovendo caratterizzarsi delitti, cadono nella competenza dei tribunali provinciali; sebbene d'altra parte in qualche caso, per esempio nei furti campestri, stieno nei limiti di contravvenzioni fatti che pel Codice austriaco erano crimini. »

A questo riguardo poi io mi riferisco alle osservazioni che oggi faceva appunto circa alla determinazione della competenza, in vista del titolo diverso che portano nei due Codici queste contravvenzioni.

Ora passerò ad un altro ordine d'inconvenienti.

Io voglio supporre o che la Camera riconosca che il Ministero siasi contenuto esattamente nei limiti delle proprie attribuzioni costituzionali, o che avendole anche oltrepassate, ed avendolo fatto a fin di bene ed opportunamente, meriti una completa sanatoria da parte del Parlamento, per farmi unica-

mente ad esaminare i risultati che derivano dall'applicazione di questa circolare.

L'inconveniente immediato che deriva dall'applicazione di questa circolare consiste in ciò, che per l'indicazione delle diverse designazioni dei reati punibili in Lombardia, a tenore del nuovo Codice penale sardo, quasi tutta la giurisdizione penale viene ad essere concentrata in otto soli tribunali provinciali. Dico quasi tutta la giurisdizione, poichè le contravvenzioni, che saranno giudicate dalle preture, sono assolutamente in numero scarsissimo.

Ora facciamo questa considerazione.

I tribunali provinciali devono giudicare (poichè non è ancora in vigore la legge sul nuovo ordinamento giudiziario, secondo la quale le assise dovrebbero occuparsi dei casi criminali, i quali, come ho avvertito, sono molto numerosi) di tutti i casi criminali, e devono poi occuparsi di tutti i casi delittuosi, i quali rappresentano quasi tutta la giurisdizione penale, perchè le contravvenzioni sono ridotte a un numero così scarso, che ben poco resta a fare ai giudici attuali che sono destinati per le contravvenzioni.

Bisogna avvertire ancora che questi tribunali provinciali (meno quello di Milano che, essendo distinto in due sezioni, ha una sezione che si occupa particolarmente della trattazione degli affari criminali) sono anche occupati dall'amministrazione della giustizia civile, e per conseguenza si trovano già aggravati di una notevole quantità di lavoro, e il numero dei giudici assegnati a questi tribunali è appena sufficiente per disimpegnare gli affari correnti, non senza lasciare qualche desiderio di maggiore sollecitudine. Ed ora questo scarso numero di giudici viene ad essere aggravato di una mole di affari straordinari, che erano distribuiti sopra 60 o 70 giudicature, per applicare una legge nuova, la quale naturalmente, come nuova, è anche concepita in un ordine assolutamente diverso dalla legge che era in vigore antecedentemente, e deve necessariamente richiedere un certo tempo, affinchè i giudici ne siano coscienziosamente istruiti; il che deve togliere loro la possibilità (è questa una presunzione che ciascheduno può apprezzare) di attendere al regolare andamento nell'amministrazione della giustizia.

Se occorresse a ciò una dimostrazione, io credo che il Ministero, volendo, la potrebbe somministrare, poichè gli sarebbe facile di presentare la tabella dei diversi reati che, a tenore delle leggi vigenti in Lombardia, le procure di Stato sono obbligate a rassegnare al ministro per la giustizia, e che questo, io credo, non avrà mancato di farsi somministrare.

Noi, non avendo a nostra disposizione la pubblicità di questi risultati penali, non possiamo che parlare di cose parzialmente conosciute; però possiamo fare dei calcoli approssimativi. Supponendo, per esempio, che le sette preture della provincia di Milano presentino una media di 300 casi di contravvenzione per ciascheduna ogni anno, ed assegnandone un migliaio alla pretura penale di Milano, si fa una somma di cause contravvenzionali nella sola provincia di Milano che oltrepassa il numero di 4000: e questa somma si ritiene non essere esagerata, perchè noi conosciamo delle preture in cui il numero dei casi di contravvenzione di ciaschedun anno oltrepassa anche quello di 700.

Non credo di essere al disotto del vero calcolando che appena appena un quarto di queste contravvenzioni resta alle preture attuali, poichè esse non comprenderanno più come tali se non che le contravvenzioni contemplate dal nuovo Codice sardo, e non quelle portate dal Codice penale austriaco.

Vedete dunque, o signori, che, distribuendo questi 3000 casi che rimangono tutti assegnati al tribunale provinciale di

Milano, questo fatto lo obbliga nei 300 giorni di udienza, che si possono calcolare nello spazio di un anno, ad avere 10 dibattimenti al giorno per i soli casi di delitto, senza tutta la giurisdizione penale per crimini e per delitti che era già esercitata dallo stesso tribunale in precedenza.

Sia pure che all'introduzione del nuovo Codice penale in Lombardia si possa confidare di veder tener dietro una certa diminuzione nel numero dei reati, ma io tengo che questa lusinga sia vana, ed anzi sono persuaso che, se il Ministero si sarà fatto rassegnare le tabelle trimestrali dei giudici della Lombardia, avrà trovato piuttosto un notevole aumento che non un decremento di casi, e ciò in conseguenza appunto della legge di pubblica sicurezza e del maggior numero di casi che presenta la legge sulla stampa, la quale fa sì che il tribunale provinciale possa dirsi ben ad usura compensato di alcune categorie di reati che vengono a cessare per l'effetto di qualche reato sottratto alla sua competenza.

Senonchè il cambiamento di competenza trae seco anche il cambiamento di procedimento; secondo il regolamento di procedura penale austriaco, altra è la forma del procedimento pei crimini e pei delitti, altra è la forma per le contravvenzioni. La forma del procedimento pei crimini e pei delitti, senza bisogno che sia da me qui distesamente sviluppata nei suoi minimi accidenti, dirò che è una procedura molto diligente, molto minuziosa, forse fin troppo minuziosa, perchè appunto non lascia all'accusato quella possibilità di una celere istruzione che nella maggior parte dei casi usurpa le ragioni e le pretese della pena.

Intanto questa procedura non è cambiata, questa procedura si deve osservare tale e quale è disposta dal regolamento che rimane in vigore in Lombardia. Questa procedura poi molto meno può essere arbitrariamente alterata in veruna parte, poichè sarebbe danno peggiore, e l'arbitrio potrebbe diminuire anche quelle guarentigie che in ciascuna forma di procedura regolare sono assolutamente indispensabili.

Nelle preture, si dirà (come dice infatti il signor ministro nella sua circolare, ed in ciò io non credo che abbia per niente oltrepassata la misura delle sue attribuzioni), lo stesso regolamento di procedura penale vi addita la maniera per dividere il lavoro; se anche, malgrado ciò, verrete ad aver bisogno che il numero dei giudici sia accresciuto, rappresentate il bisogno e si provvederà.

E come si provvederà? Si provvederà richiamando dalle preture gli aggiunti i quali potranno essere applicati in qualità di giudici aggiunti, di relatori, o di giudici sedenti nei consessi criminali. E come si provvederà poi alla mancanza degli aggiunti? Con degli ascoltanti distinti, con dei praticanti i quali abbiano sufficienti cognizioni per essere utilmente adoperati.

Io credo intanto che queste cose non si possono fare senza gravi difficoltà; poichè queste difficoltà non sono soltanto relative al personale, ma anche ai locali e ad un'infinità di circostanze che costituiscono di una pianta del personale di un ufficio una necessità in modo tale che molte volte l'aumento del personale in certe condizioni genera la confusione.

Ma io voglio supporre che a questo si possa anche facilmente e rapidamente provvedere come si potrebbe desiderare nell'idea di ovviare a questi inconvenienti; tuttavia, dimando, che convenienza vi sarà nel tentare questo risultato? Io non la so vedere.

Le preture non erano abituate a trattare finora gli affari criminali: l'inquisizione generale soltanto era affidata alle preture, e non sempre: l'inquisizione speciale quasi mai; e l'inquisizione speciale ha bisogno di essere condotta specialmente col sussidio delle procure di Stato, le quali non pos-

sono avere un loro rappresentante presso tutte le singole preture.

Queste procure di Stato che invigilano continuamente l'andamento dei processi, forniscono un grande sussidio perchè il processo proceda regolarmente, e quanto si può coll'osservanza di tutte le altre formalità, ed anche speditamente. Ma invece, dovendo andare o venire queste carte dalla pretura al tribunale per verificare se il processo è compiuto, o rimandarsi alle occorrenti istruzioni per compirlo, io credo che la procedura, ben lungi d'abbreviarsi, sarà molto tirata in lungo.

Del resto non bisogna dimenticare che le sole operazioni preparatorie al dibattimento finale, che giustamente venne indicato anche nella circolare ministeriale essere il punto essenziale dei giudizi, richiedono tanto tempo che necessariamente danno opportunità di sentire tutto l'inconveniente che vi è di aver aggravato a questi soli otto tribunali di tutta la Lombardia tutta la giurisdizione penale in questo paese.

**FIORUZZI.** Domando la parola.

**MOSCA.** Vi furono alcuni inconvenienti che nella discussione che si è tenuta in Senato vennero indicati dal distinto magistrato di questo foro, il signor senatore Massa-Saluzzo: questi erano riferibili al progetto di legge per la sospensione di alcuni Codici nell'Emilia. In parte però quelle osservazioni che furono fatte da quel distinto magistrato riguardo all'Emilia sono anche applicabili alla Lombardia, come si vedrà da ciò che sono per dire.

Per esempio, secondo il nostro regolamento di procedura penale, le questioni preliminari di diritto privato, da cui dipende l'indole più o meno criminosa del reato, sono di competenza dello stesso giudice penale, il quale non resta in ciò vincolato nemmeno alle decisioni dei giudizi civili, ed è obbligato a decidere in conformità della sua coscienza, qualora il ritenuto del giudizio civile gli appaia per avventura destituito di credibilità o di fondamento, secondo le risultanze della procedura penale. Questa cosa si può verificare molto più facilmente secondo il nuovo Codice penale sardo, specialmente nei reati contro la proprietà, in vista degli articoli 286 e 288, non che degli articoli 672 e 678, che associano le azioni penali alle azioni civili di turbato possesso, e che fanno dipendere la qualifica più o meno grave del reato dalla circostanza che taluno abbia agito con titolo o senza titolo. Questione la quale deve essere devoluta al giudice penale, questione di un'altissima gravità, questione quindi che deve occuparlo gravissimamente, come non poteva esserne occupato in forza del Codice penale austriaco.

Nelle antiche provincie questo inconveniente è molto minore, per esempio, perchè il possesso, se non è annuale, non è manutenibile, fuori dei casi di spogliazione o di clandestinità. Ma diversa essendo invece la condizione giuridica del possesso secondo il Codice civile austriaco, i casi di turbamento di possesso che daranno luogo a questa associazione delle azioni penali e delle azioni civili, con prevalenza dei giudizi penali per trattare le questioni anche nel senso civile, diventeranno numerosi in vista della costituzione territoriale di Lombardia, dove ciascuno sa che sono numerosissimi i litigi di turbamento di possesso e di usurpazione pretesa per riguardo alle acque, massime per le acque colatzie. Questi litigi per conseguenza verranno ad aggiungersi alla gran massa di lavoro che vedemmo attribuita al giudizio penale, quando invece avrebbe tanto maggior bisogno di esserne sollevato, sia per la complicazione delle diverse leggi, che per l'incertezza della loro applicazione.

Per esempio un grave inconveniente, al quale non si è cer-

tamente pensato, perchè appunto era men facile prevederlo e provvedervi, perchè nelle antiche provincie tutte le diverse parti della legislazione si corrispondevano e s'integrano reciprocamente, consiste nella punibilità dello straniero che commette un reato nello Stato.

Noi abbiamo nel Codice penale sardo varie disposizioni agli articoli 5, 6, 10, le quali assegnano le diverse maniere e i diversi casi di punizione dei regnicoli che commettono reati all'estero, e degli stranieri che li commettono parimente all'estero, ma nessun articolo contempla il caso dello straniero che commette reati nello Stato; e ciò perchè la provvidenza esiste in un'altra parte della legislazione, nel Codice civile, il quale stabilisce che gli stranieri sono tenuti ad osservare nello Stato le leggi della sicurezza pubblica, e perciò li sottopone alla legge penale. Noi questa disposizione l'abbiamo invece nel Codice penale austriaco, ed essendo questo tolto di vigore, non rimane più alcuna sanzione per colpire un caso che può essere frequentissimo.

Si dirà che la giurisprudenza può supplire e supplirà facilmente all'inconveniente; ma io dico allora che, se la giurisprudenza vi può supplire, bisogna convenire che le disposizioni positive che sono contenute in un Codice in un luogo od in un altro sono inutili, e che in materia penale la legge non si supplisce colla giurisprudenza in odio di persona che debba subire condanna.

Inoltre noi troviamo nel Codice penale sardo fatto spesse volte richiamo a diverse prescrizioni civili e commerciali, ossia del Codice civile, del Codice di procedura civile, e soprattutto del Codice di commercio.

Queste prescrizioni noi non le abbiamo in vigore. Se si tratta di quelle dei Codici di procedura penale e procedura civile, queste almeno vennero promulgate e pubblicate in Lombardia in forza di legge contemporanea a quella che mandò in attività il Codice penale di cui si tratta; ma il Codice civile noi non lo abbiamo in vigore, come non abbiamo in vigore il Codice di commercio; e quando il Ministero ha creduto di supplire colla pubblicazione del decreto 27 aprile 1860 con cui fecesi a pubblicare le diverse disposizioni del Codice civile, del Codice di procedura penale e del commercio, che sono richiamate per diversi articoli del Codice penale, io noterò che, per quanto riguarda il Codice di procedura penale, non vi era necessità di farlo perchè esso era stato attivato in Lombardia, ma il Codice civile ed il Codice di commercio non essendo stati promulgati in Lombardia, non si poterono promulgare in questo modo separato, in onta al disposto della legge di promulgazione della legge 25 giugno 1854, la quale stabilisce all'articolo 3 che le leggi sono esecutorie in virtù della promulgazione che ne è fatta dal Re prima dell'apertura della Sessione parlamentare, immediatamente successiva a quella in cui furono votate, salvochè nella legge medesima sia stabilito un altro termine di promulgazione. Ora, il tempo in cui furono promulgate queste leggi, se anche si vuole superare il dubbio che la legge non dovesse essere immediatamente promulgata nel tempo dei pieni poteri e sotto l'influenza del principio di questo periodo, pure vi sarebbe sempre una grave contraddizione coll'art. 3 della legge 25 giugno 1854, poichè queste disposizioni sono state promulgate dopo che era già aperta la Sessione parlamentare convocatasi successivamente alla fattura della legge.

Del resto, un'altra osservazione che ho da fare relativamente a questa specie di promulgazione suppletoria consiste specialmente in questo, ed è che la promulgazione stessa, anche quando la si voglia considerare come utile e legale, non venne completata come doveva essere.

Intanto debbo ricordare una cosa molto essenziale, ed è che il Ministero stesso sembra dividere l'opinione che questi atti di promulgazione non siano suscettibili d'essere fatti dopo che il Parlamento è già convocato. E ciò che m'indusse a crederlo si è il contegno da lui tenuto in Senato riguardo al progetto di legge per la sospensione dei Codici nell'Emilia, nella qual occasione il Ministero associò alla Commissione che esaminò il progetto stesso, affine d'introdurre un emendamento, nel quale si dichiarava espressamente che il Codice civile, quello di procedura civile, quello di procedura penale, non che il Codice di commercio, rimanevano in vigore ristrettivamente alle parti richiamate dal Codice penale e ristrettivamente all'effetto penale.

**PRESIDENTE.** Desidera forse l'oratore riposarsi un istante?

**MOSCA.** Se la Camera me lo permette, l'avrò molto grato.

**PRESIDENTE.** La seduta rimane sospesa per qualche istante.

*(Succede una pausa di dieci minuti.)*

L'oratore può ripigliare il suo discorso.

**MOSCA.** Diceva adunque che nemmeno tutte le disposizioni della legislazione delle antiche provincie, le quali sono chiamate in vigore dal Codice penale sardo, non vennero promulgate. Per esempio, vi fu bensì promulgato l'articolo 44 del Codice civile, a cui si riferisce il Codice penale, ma questo articolo per se solo non può bastare a regolare convenientemente la materia degli effetti derivanti dalla pena di morte; e ciò tanto più che, anche nel Codice austriaco il quale resta in vigore in Lombardia, altre disposizioni sono stabilite per regolare gli effetti di questa pena. Onde avviene che in questa parte di legislazione queste due disposizioni si troveranno in conflitto.

Così, per esempio, l'articolo 182 del Codice penale sardo chiama in vigore gli articoli 37 e 38 del Codice Albertino, e questi articoli non furono mai pubblicati; eppure sono relativi ad una materia estremamente importante, quale è quella di regolare il sequestro dei beni dei condannati. Vi sono molti altri contrasti, perchè in certi casi il Codice penale non fa altro che riferirsi in genere a disposizioni civili che a noi mancano assolutamente, perchè le disposizioni relative erano appunto contenute nel Codice penale.

Così, per esempio, noi non troviamo nel Codice penale sardo disposizioni penali relative a diversi generi di reati che hanno una particolare importanza nella Lombardia, come sono, per esempio, non dirò già il contagio, ma l'epizoozia. È vero che il Codice penale mantiene in vigore gli speciali regolamenti che intorno a materie diverse sono in vigore nelle diverse parti dello Stato, ma bisogna osservare che, sebbene noi abbiamo regolamenti che versano su queste materie, tuttavia le sanzioni penali che concernono questi regolamenti sono contenute nel Codice penale austriaco, il quale viene ora ad essere posto fuori di vigore, e quindi questa materia resta senza la conveniente sanzione penale.

Un argomento importantissimo, e del quale anche la Lombardia si è molto occupata, riguarda il fallimento. Gli articoli 381 e seguenti sino al 384 del Codice penale sardo contemplano questa materia e statuiscono intorno al delitto o crimine di fallimento, secondo che esso è qualificato bancarotta semplice o dolosa dalla legge di commercio. E qui poi è molto importante l'osservare che questi articoli del Codice penale si riferiscono in genere a questi reati di bancarotta secondo le vigenti leggi di commercio. Ora, il Codice penale tale qual è non fa che confermare le leggi di commercio che sono in vigore nelle diverse parti del regno.

Nella Lombardia le nostre leggi di commercio, che sono ancora il Codice del cessato regno italico, essendo stati aboliti i libri III e IV, non abbiamo quindi nessuna disposizione relativa a questa materia.

Il signor ministro nel suo decreto del 27 aprile 1860 ha pubblicato anche questa parte del Codice di commercio; ma io dubito che questo possa tener luogo di una regolare, di una legale, di una costituzionale promulgazione della legge, perchè qui o si tratta di una declaratoria autentica, e questa non può essere data che dal potere legislativo, o si tratta di una interpretazione pratica, e questa non può essere data che dal potere giudiziario, il quale è perfettamente indipendente.

Vi dirò di più che questa parte stessa, che questa *fattispecie* del Codice di commercio che venne promulgata isolatamente non completa affatto la materia, perchè, a cagion di esempio, gli articoli del Codice di commercio pubblicati si riferiscono ad altri articoli dello stesso Codice di commercio che non furono pubblicati.

Per esempio l'alineia 3° sotto l'articolo 652 riguarda ancora gli articoli 13 e 14 dello stesso Codice di commercio; questi articoli 13 e 14 riguardano la trasmissione dell'estratto dei contratti di matrimonio delle persone commercianti; ma qui la disposizione acquista il carattere delle nostre leggi civili in un singolar grado d'inopportunità e d'ingiustizia, poichè è importante per la moralità commerciale che i contratti di matrimonio siano notificati al pubblico, perchè le persone che hanno o che fanno affari coi commercianti possano regolarsi nella trattazione dei loro interessi e dei loro impegni.

Questa cosa non ha più il medesimo grado d'importanza in una legislazione civile come è quella che si mantiene in Lombardia, in cui i contratti di matrimonio si possono sempre annullare, rifare o riformare anche in circostanze tali che rendano del tutto illusoria ed inutile questa prescrizione del Codice di commercio, il quale nondimeno venne promulgato come uno dei motivi che potrebbero dar luogo all'applicazione di pene severissime.

Si dirà che queste disposizioni, sono sempre abbandonate all'approvazione del giudice; ma, in nome di Dio, il giudice noi sappiamo bene che si attiene generalmente alla legge, e che la miglior perfezione d'ogni magistratura è quella che si mantiene più fedele alla lettera di essa per escludere ogni possibilità d'arbitrio.

Ecco dunque il pericolo che naturalmente havvi in avvenire, anche di condanne, che per inosservanza di formalità non hanno più nessuna giustificazione in un legittimo scopo di salvaguardia sociale.

E qui, per non istancare ulteriormente la pazienza della Camera, io porrò termine a questi rilievi, i quali però credo che abbiano la loro importanza. Porrò termine a questi rilievi che potrei aumentare, e che molti più versati di me in ogni ramo delle discipline giuridiche potrebbero indefinitamente ancora accrescere, e verrà invece al secondo motivo pel quale la Lombardia ha desiderato di vedere accolta questa mozione lombarda, dirò così, dal Parlamento. Questo motivo, io ve lo confesserò ingenuamente, è la sicurezza d'ottenere per questa guisa, nella circostanza specialmente nella quale si dovrà pur pensare ad unificare questa stessa legislazione penale per applicarla anche ad un'altra parte importantissima dello Stato, che è la Toscana, di ottenere, dico, una maggior garanzia che si farà una riforma conveniente ed aggradita da tante parti importanti dello Stato. Questo è il motivo principale.

È inutile dissimularlo, questo Codice non ha incontrato l'aggradimento della Lombardia. Da questo non si deve de-

durre che la Lombardia preferisca il Codice penale austriaco. Se il Codice penale austriaco fosse cento volte migliore di quello che è, ed il Codice penale sardo cento volte peggiore, noi non potremmo mai dare la preferenza al primo sul secondo (*Bene! Bravo!*); ma nondimeno non si può dissimulare che tutti coloro i quali bramano ardentemente di vedere formato finalmente un monumento di legislazione italiana, degno della sapienza italiana e di un Parlamento italiano, non possono non preoccuparsi, senza qualche timore, della circostanza che questo Codice penale possa essere per lo meno, per un lungo tratto di tempo, l'ultima parola del legislatore.

Questo pericolo la Lombardia lo presenti con ansietà, e se ne mostrò molto preoccupata, e cercò di premunirsi contro il medesimo, perchè naturalmente lo stesso spirito d'inerzia s'impadronisce tanto delle popolazioni come di quelli che ne reggono i destini, e fa sì che, allorchè si vede funzionare una legge, tanti sono gl'inconvenienti che vanno congiunti al cambiamento di essa, da far piuttosto rinunziare anche a qualunque miglioramento eventuale e prossimo, piuttosto che por mano a quanto sarebbe desiderio di tutti di vedere attuato.

In questo proposito le voci che corrono sono assolutamente diverse; così, per esempio, se fin da principio si sentiva a dire, con molta frequenza, che il Codice penale sarebbe stato sottoposto ad una riforma, ad una revisione prossima, pur si è veduto invece questo formare soggetto d'una lunga e viva controversia nel Senato, dove il senatore Deforesta, relatore della Commissione, ha detto che questo Codice non s'intende menomamente che possa essere soggetto di una prossima revisione.

Il ministro invece, credo, quando si parlò in questa stessa Camera dell'abolizione della pena di morte, ha fatto concepire delle speranze diverse.

Io sono ben felice di prendere atto di queste speranze: ma io non posso a meno d'insistere ancora una volta per giustificare il mio paese dei sentimenti che lo hanno condotto a desiderare il buon successo della presente mozione.

Erano dunque, o signori, come vedete, sentimenti di fratellanza; e desiderio di vederli tradotti in concetto degno della nazione italiana, in opera veramente degna della sapienza italiana, mediante gli sforzi del Parlamento.

Questo dunque merita qualche riguardo. È indifferente per noi, per la Lombardia, quale sarà il risultato di questa presa in considerazione.

Qui bisogna ben considerare, o signori, una cosa importantissima. Qui non si tratta mica di decidere se il Codice penale austriaco, il quale attualmente intanto è posto fuor di vigore, perchè vi è in vigore invece il Codice penale sardo, debba essere sì o no ristabilito, e debba darsi la preferenza ad esso sul Codice penale sardo; ma qui si tratta unicamente di una presa in considerazione: il risultato di questa presa in considerazione può essere anche quello che, in vista della prepotenza del sentimento politico che c'impone di non fare ad opera italiana lo sfregio di essere posposta ad opera austriaca, può essere anche quello, dico, che volentieri tutti i Lombardi si possano accomodare ad avere per quel tanto di tempo che sarà necessario, finchè si consegua l'intento d'aver un Codice degno della nazione italiana, questo Codice penale sardo.

Ma in ogni modo questi inconvenienti, maturamente discussi, ventilati e sapientemente apprezzati, possono far luogo ad una serie di provvedimenti legalmente provocati dal Parlamento, i quali pongano rimedio ad uno stato di cose che è

sommamente imperfetto, come mi sono sforzato di dimostrare, e come io più a lungo non voglio dimostrare, come dissi, per non istancare la pazienza della Camera.

Questa è precisamente la volontà della Lombardia (*Susurro su alcuni banchi*), questo è ciò che desidera, e nulla più.

Io stesso, lombardo, invoco il vostro giudizio imparziale. Voi avrete la consolazione di fare il vostro dovere, qualunque sia la decisione che prenderete; come non potrete togliere a noi la persuasione di aver fatto il nostro. E questo dovere si è che, qualora voi siate convinti che l'abolire attualmente il Codice penale sardo che è da alcuni giorni in vigore, per dare la preferenza al Codice penale austriaco, è cosa che potrebbe recar disdoro alla nazione, questo dovere è di non farlo. Ed io stesso, lombardo, ve lo domando in nome della Lombardia stessa, colla persuasione d'interpretare la sua volontà.

**PRESIDENTE.** Il ministro di grazia e giustizia ha facoltà di parlare.

**CASSINIS, ministro di grazia e giustizia.** Il discorso dell'onorevole deputato Mosca accenna a molti, e gravi e diversi concetti, ciascuno dei quali potrebbe dar luogo, per così dire, ad un commento. Io non credo di doverlo seguire nelle varie parti del suo discorso, ma raccoglierò invece i concetti cui alludeva riducendoli ad una determi nata sintesi, la quale giovi non solo alla soluzione della presente questione, ma illumini inoltre il paese sulle nostre condizioni legislative e giuridiche.

La Camera resterà così meglio convinta dello stato in cui versiamo, dell'intento che il Governo si debbe proporre, dei motivi pei quali oppugna la presa in considerazione della proposta dell'onorevole Cavaleri, siccome quella che avrebbe per effetto di rendere più difficile e lontano il conseguimento di quello scopo cui dobbiamo intendere. Voi già comprendete, e ben lo disse l'onorevole Mosca in fine del suo discorso, che quello a cui tutti aneliamo, è l'unificazione della nostra legislazione. Or bene, se sarà dimostrato che la sua proposta vi si oppone, e che invece mirabilmente la coadiuva il sistema del Ministero, io penso che questo otterrà favorevole il vostro suffragio.

È suprema necessità, o signori, avvisare alla unificazione della nostra legislazione generale; conseguentemente non dobbiamo soprassedere dall'attuazione del Codice penale in Lombardia a meno che si dimostrasse essere la medesima assolutamente impossibile. Ma se non lo è, siccome confido potervi a suo tempo dimostrare, il mio assunto rimane per doppia ragione provato: prima, perchè col mezzo da me proposto si raggiunge il desiderato scopo; in secondo luogo, perchè, non esistendo gli inconvenienti enumerati dall'onorevole deputato Mosca, non havvi motivo per cui si adotti la sua proposta.

Dicendo essere necessaria la unificazione della legislazione generale, non miriamo soltanto, o signori, ad una utilità giuridica od economica, ma sebbene ad una utilità politica ed amministrativa. Io sono d'avviso che l'uniformità delle leggi sia quella che rende la nazione unita, forte ed indipendente; ora, qual è la condizione nostra?

Noi ci troviamo in presenza di sette legislazioni l'una dall'altra diverse: la Lombardia ha il Codice civile austriaco, il quale, essendo piuttosto di principii che di applicazione, rende ad ogni passo necessario il supplirvi. Quindi infinite altre leggi le quali servono a completarlo, per guisa che oramai non vi ha articolo del medesimo a cui non facciano seguito dichiarazioni o manifestazioni legislative del Governo austriaco. Che più! Lo stesso onorevole Cavaleri ricordava nel suo discorso sussistere colà ed aver forza tuttavia di legge

ben 70 statuti; epperò havvi una legislazione civile la quale non è tutta nel Codice civile raccolta, ma è dispersa in quei tanti elementi testè accennati.

Modena ha una legislazione speciale, un'altra speciale ne ha Parma; nelle Romagne vige l'antico diritto romano, hanno forza di legge molti statuti, le decisioni della Ruota romana ed il motoproprio di Gregorio decimosesto del 10 novembre 1854; in Toscana vi sono il diritto romano, le decisioni dei magistrati, le leggi speciali emanate dal 18 agosto 1814 in poi; Lucca, sebbene unita a quest'ultima, ha molte parti di legislazione speciale, le quali rammentano ancora la sua individualità passata.

Le provincie antiche hanno, come ben sapete, la loro legislazione.

Quai danni, quali inconvenienti derivino da questi sistemi ognuno facilmente il comprende; le relazioni le quali debbono stringere insieme gli uni e gli altri cittadini delle unite provincie, come potranno essere così tenaci, così forti, così sicure, se tutti gl'interessi non sono governati e retti da una sola ed unica legislazione? Quindi le condizioni economiche, quindi il credito, quindi i matrimoni, e le infinite altre transazioni sociali, tanto più facili e più frequenti quanto più saranno uniformi i principii, le leggi e gli ordinamenti dai quali ciascuno prender deve le norme della sua condotta e della tutela dei proprii interessi.

Dunque vedete come, anche restringendoci alla pura questione di legislazione civile, siavi la massima convenienza e necessità di addivenire all'unificazione delle leggi generali.

Che diremo poi, o signori, del Codice penale?

L'autorità esercita per mezzo della legge penale l'alta missione di dichiarare nell'ordine pubblico i principii del giusto e dell'ingiusto, del bene e del male. Le formole dal legislatore adoperate sono leggi, e ad un tempo medesimo insegnamento ai popoli, direzioni di criterio; esse poi generalmente s'informano non solo ad un principio superiore di ragion naturale, ma alla ragion fondamentale dello Stato, all'ordine insomma politico; tal che se vi ha nesso tra l'uno ordine di legge, e l'altro, certo è strettissimo quello che intercede tra il Codice penale e la legge politica.

Il Codice penale sotto molti riguardi non è che il freno della libertà individuale e la guarentigia per altro canto dei cittadini. Ma questo freno e questa guarentigia hanno i loro confini certi e determinati nello statuto fondamentale, quindi evidentemente quel nesso che esiste tra la legge penale e lo Statuto fa sì che in nessun modo mai potrebbe comportarsi l'esistenza ulteriore d'un Codice penale, il quale non fosse informato ai principii dello Statuto medesimo, e neppure per un momento potrebbe il Governo tollerare, a meno di una impossibilità assoluta, che esistesse un Codice siffatto, il quale deviasse da quei principii non pur di ragion naturale, ma di ragion positiva, che costituiscono il patto fondamentale della nostra dignità, della libertà nostra, della nostra indipendenza. (*Bravo! bravo!*)

Or bene, per ogni verso voi vedete, o signori, quanto il proposito del Ministero sia fondato in ragione e quanto egli debba sforzarsi a far sì che quest'unificazione sia non pure come è fortunatamente unificazione politica, ma ancora unificazione di tutti i generali interessi nostri.

Siamo noi lontani dal raggiungere questa desideratissima metà? forsechè ciò è solo nelle nostre speranze, nei nostri desiderii?

Signori, permettetemi una digressione.

È necessario che il paese sappia come oramai ci troviamo vicini a conseguire tale intento e come, a mio credere, sia

prossimo il giorno in cui questa unificazione civile si sarà ottenuta.

Non appena, onorato dalla fiducia del Re, io veniva ai consigli della Corona, fosse il cuore che me lo suggerisse, od un apprezzamento proveniente dalle circostanze e dagli eventi che si maturavano, previdi che fra non molto nuove provincie sarebbero state unite alle antiche; quindi sino d'allora, cioè dal febbraio, iniziai pratiche presso i Governi della Toscana e dell'Emilia perchè delegassero giureconsulti i quali, congiuntamente a quelli della Lombardia e delle antiche provincie, ed in sussidio alla Commissione già stata dall'onorevole mio predecessore, il deputato Rattazzi, nominata, cooperassero all'impresa della nostra codificazione civile: base di essa il Codice Albertino, che in sostanza è un'emanazione del Codice Napoleone, come questo è un'emanazione delle leggi romane. Scopo dunque di questa Commissione era, ed è, di concorrere coi propri lumi a formare un nuovo Codice, il quale sarebbe così il frutto dell'opera dei giureconsulti i più distinti di tutte le provincie destinate a formare il nuovo regno.

Gli eventi arrisero ai miei voti; i Governi della Toscana e dell'Emilia accondiscesero all'invito, e Iddio consentì che le provincie della Toscana e dell'Emilia venissero a congiungersi con noi. Ond'è che io potrò presentarvi, o signori, un Codice, il quale sarà precisamente il risultato degli studi e del lavoro di egregi giurisperiti di tutte le varie parti di questo fortunato regno.

Al 1° marzo ora scorso io aveva l'onore d'insediare quel preclaro Consesso, al quale io esponeva i miei pensieri, i miei desiderii, ed esso largamente vi corrispose dando opera costante ed assidua al compito affidatogli e portandovi ciascuno dei suoi membri il concorso de' suoi studi, de' suoi lumi, del suo sapere; ed in questo momento in cui vi parlo, ben posso ripromettermi che nel mese venturo tutta l'opera vi sarà sottoposta. (*Segni di approvazione*)

Così stando le cose, e dando al preparato progetto tutta quella pubblicità che è necessaria, perchè ognuno porti su di esso il suo giudizio, noi potremo, io spero, all'aprirsi della nuova Sessione, averne sott'occhio la relazione; ed il Parlamento sarà in grado di deliberare. Ond'è che, se sarete, come io spero, persuasi della bontà del lavoro, reso migliore ancora dalle vostre osservazioni, noi potremo rendere il Codice di pubblica ragione, e porlo in attività il primo gennaio 1861.

Alcuno qui potrà dirmi: e quanto al Codice di procedura civile, ed al Codice di commercio, forse che potrà egualmente loro estendersi questa unificazione? Forse che lo stesso Codice di procedura civile, testè pubblicato, non dovrà subire alcune modificazioni dipendenti da quelle stesse, le quali saranno fatte al Codice civile? Forse che il Codice di commercio, il quale altro non è, come dicono gli scrittori, che una grande eccezione al Codice civile, non potrà esso pure subire variazioni e riforme in seguito a quelle che siansi fatte al Codice civile? Non io lo nego; ma però non credo che le medesime possano essere gravi e molte, imperocchè questi Codici, e segnatamente quello di procedura civile di recente e dopo lunghi e maturi studi riveduto, sono tali che ben poche modificazioni occorreranno, e sarà quindi altresì possibile che vadano in attività dovunque nel tempo dianzi accennato.

Ma che dirassi del Codice penale, di quello di procedura penale e della legge di organizzazione giudiziaria?

Quanto al Codice penale, io mi riservo di parlarne fra poco e di dire alcune cose sul merito del medesimo. Quanto al Codice di procedura penale e quanto all'organizzazione giudiziaria, queste leggi altro non sono che i mezzi esteriori, coi

quali quei Codici saranno attuati; ed io non credo che sia per essere il caso di recare ad esse la minima mutazione. Tuttavia che l'applicazione speciale di questi Codici a determinati luoghi in cui prima non erano, rendesse necessaria qualche modificazione, ella non sarà tale che non possa il nostro compito essere portato ad effetto al tempo che io accennava, cioè al 1° gennaio 1861.

Questo, o signori, è lo stato in cui versiamo: havvi attualmente adunque una disparità di legislazione, la quale scomparirà ben presto per dar luogo ad una completa unificazione.

Ora, a fronte di queste circostanze, come potrebbe consentire il Governo che si richiamasse di nuovo in discussione l'intero Codice penale, come pure si vorrebbe, e che ci allontanassimo sempre più da quella meta che oramai tocchiamo?

Ma qui ci si dirà: è nelle cose possibili che questi Codici non possano avere il loro effetto all'epoca indicata. Quindi, o non avranno effetto, e tant'è che si soprasseda da un Codice (dicono i Lombardi), il quale non può convenire per molti rispetti al paese; oppure avrà luogo ben presto questa unificazione, e allora tant'è che per un sì breve spazio di tempo si lasci in vigore il Codice austriaco. E questo, ci si dice, tanto più si debbe lasciar sussistere in quanto che essendo il medesimo per sua natura coordinato colla procedura penale e colla organizzazione giudiziaria, sostituendovi invece il Codice penale sardo, non vi sarebbe più quel complesso il quale solo potè determinarne l'attuazione.

Io anzitutto, o signori, non posso ammettere che questa disgregazione del Codice penale da quello di procedura penale e dalla legge di organizzazione giudiziaria possa recare il menomo nocimento, e credo che possa il Codice penale esistere ed attuarsi ancorchè contemporaneamente non siano attuati nè il Codice di procedura penale, nè la legge di organizzazione giudiziaria; e qui verrò senza più ad un'osservazione fatta oggi stesso dall'onorevole deputato Mosca, e con la quale ei si proponeva appunto di dimostrare che, stando questa disgregazione, non vi abbia ragione per cui il Codice penale possa o debba essere attuato.

Egli accennava alle circostanze attenuanti, indicando come in ordine alla procedura penale possano i giurati dichiarare che queste esistono, e mancando ora la istituzione di questi in Lombardia, men conveniente ed inopportuna divenga colà l'attuazione del Codice penale.

Ma l'onorevole Mosca ben sa che, altro è ciò che si attiene al modo delle prove, alla forma del giudizio, altro è ciò che si attiene alla sostanza ed al grado della penalità; che se tuttavia egli trova un rapporto assai stretto, come in verità vi esiste, nella materia delle circostanze attenuanti tra la penalità e le prove, noti come lo stesso Codice penale contenga il principio delle circostanze attenuanti, lo stabilisca di mano in mano in varii articoli e riguardo a parecchi reati, e lo accenni nel suo articolo finale, ove le circostanze attenuanti sono ampiamente ammesse anche nei crimini maggiori.

Si scorge pertanto che la dichiarazione delle medesime è acconsentita non solo nel Codice di procedura penale, ma altresì nello stesso Codice penale; per guisa che, se dalle circostanze attenuanti risulta un beneficio, questo vi ha sempre abbenchè il solo Codice penale sia in vigore.

Ma io accennava, o signori, all'obbiezione che mi si faceva di doppia guisa, e del caso in cui non si attuassero sì presto i Codici nostri, e del caso contrario in cui potessero tutti al 1° gennaio 1861 andare in osservanza. Dimostrerò come anche in questo intervallo, e quando pur lontano fosse il tempo dell'unificazione della legislazione nostra, pure la disgregazione attuale non recherà alcun danno. Anzi, o signori, dalla

immediata attivazione del Codice penale sardo io vi proverò come sorgeranno non lievi vantaggi i quali non devono più oltre essere ritardati. E qui non vogliasi dimenticare che la questione sta pur sempre tra il Codice sardo e il Codice austriaco, per modo che non potrebbero i Lombardi essere privi del Codice sardo senza venire nello stesso tempo assoggettati alle prescrizioni del Codice austriaco.

Io veramente non entrerei ora in un minuto confronto tra l'uno e l'altro Codice; è discussione questa sopra cui voglio, per così dir, sorvolare; ma tuttavia non potrei, o signori, non difendere il Codice sardo dalle varie censure che gli vennero mosse. Lo debbo fare e lo farò. Lo debbo in primo luogo perchè non le credo sussistenti; lo debbo in secondo luogo perchè così più favorevole sarà il suffragio vostro alla mia tesi ove io lo dimostri; lo debbo finalmente come capo dell'amministrazione della giustizia, perchè parmi non doversi sopportare che un Codice il quale ci governa sia moralmente esautorato, massime in materia sì grave quale è la materia penale. (*Bravo! Bene!*)

Non crediate, o signori, che io voglia scendere ad una minuta confutazione delle varie disposizioni che ora qua, ora là sono state censurate dall'onorevole Cavaleri e dall'onorevole Turati. Mi sforzerò di ridurre a sommi e distinti capi gli appunti principali fattisi al nostro Codice; e per tal modo sarà meglio a noi tutti la questione chiarita.

La prima accusa è questa: il Codice che volete portare in Lombardia non ha origine italiana, non è frutto del lavoro degli scienziati puramente, o della manifestazione di un popolo libero; esso deriva dal Codice che Napoleone dettava nel 1810 nell'apogeo della sua assoluta dominazione; perciò questo Codice non è quello che debbe governare un popolo libero.

Signori, voi sapete meglio di me che, quali pur sieno i difetti che possano apporsi da questo lato al Codice penale di Napoleone, in esso però furono attuate molte fra le più sublimi ispirazioni che contengono nelle opere di Bentham, interpretate da Dumont, molte de' sommi pensatori italiani, e di quel tempo, e del secolo antecedente. Ritenete ancora, o signori, come molte modificazioni di mano in mano abbia questo Codice subite, ed io spero che vi convincerete come esso non meriti il fatogli appunto.

Nel 1824 nelle Camere francesi gli si erano apportate già alcune riforme; ma nel 1832, due anni, o signori, dopo la rivoluzione di luglio, questo Codice veniva portato dinanzi al Parlamento francese, ed allora oratori liberi e grandi, quali vantò in quel tempo la Francia, vi si occuparono a discuterlo profondamente e con tutti i mezzi che ad essi fornivano e il loro ingegno e la civiltà del tempo e la libertà stessa, cosicché, conservato tuttavia l'ordine ed il sistema antico, ne fu immensamente modificato e migliorato il soggetto. Questo Codice fu preso a tipo dalla Commissione la quale elaborò il Codice, che fu poi nel 1839 reso di pubblica ragione presso di noi. In capo a questa Commissione sedeva quell'illustre Barbaroux, il cui nome suona un elogio, ed in esso furono introdotte quelle modificazioni, alle quali non potevano in nessuna guisa rifuggire e la civiltà progrediente, e meno ancora il merito di coloro che vi si adoperavano.

Ci avviciniamo al giorno, o signori, in cui il magnanimo Carlo Alberto diede al paese lo Statuto, e con esso la libertà. Voi sapete che questo tempo fu precorso da altri fatti insigni, i quali maturarono quel memorando evento. Senza ricordare i molti miglioramenti anteriori al 1847, io vi cito una legge dell'8 aprile stesso anno, con cui nuove modificazioni erano apportate al nostro sistema penale. Venne il 1848, e voi potete

immaginare che il Codice penale allora vigente non poteva rispondere ai tempi nuovi, alla libertà; quindi il Parlamento, quindi il giornalismo, di cui non so se più sia stata, massime in questi ultimi tempi, la carità di patria o la moderazione o la dottrina, esprimevano costanti, unanimi i loro voti, perchè il nuovo Codice venisse riformato secondo i tempi, secondo la civiltà, secondo i liberali istituti di cui godevamo, e ne suggerivano i miglioramenti.

Queste domande furono ascoltate e soddisfatte. Vi rammento qui la legge del 25 giugno 1854, vi rammento quella del 5 luglio stesso anno, vi rammento finalmente, o signori, la proposta di legge votata in questo recinto il 25 aprile 1857. In quella tornata il Parlamento decretò quei miglioramenti e quelle modificazioni le quali vennero dalla Commissione creata dall'onorevole Rattazzi introdotte nel nuovo Codice penale, ed in questo quali miglioramenti siansi dovuti introdurre voi di leggieri lo comprenderete, ove ponghiate mente alle contingenze sopra narrate, e al merito dei giureconsulti che vi attesero, tra i quali mi giova rammentarne due egregi che seggono in quest'aula, i signori Tecchio ed Alvigini. Taccio degli altri, maggiori essi pure d'ogni elogio: solo rammenterò come facessero parte della Commissione stessa distinti giureconsulti di Lombardia (1).

Nè dicasi che l'opera della Commissione sia stata così rapida, che le sia mancato il tempo di meditare quei lavori e quegli studi, che pur loro stavano davanti agli occhi. Imperciocchè, percorrendo la genesi delle leggi e delle disposizioni già da questo Parlamento discusse ed approvate, essa aveva una norma sicura per compiere felicemente il suo mandato. Oltre a ciò i membri della medesima esaminarono in quel breve tempo le modificazioni alle leggi penali fattesi negli altri paesi, i lavori scientifici e le osservazioni pratiche sul diritto penale, per modo che chiunque imparzialmente esamini quel Codice non potrà a meno di confessare che esso ha il merito che è sempre proprio al Codice più recente, e che è degno di essere proposto ad osservarsi da un popolo libero. Questo Codice costituisce un immenso progresso sull'antico Codice francese, sia rispetto alla scienza che rispetto alla penalità; quindi migliorate immensamente le parti relative ai complici, quelle relative al tentativo; alla teoria del reo di più reati, ed alla recidività.

Questa Commissione pose la mano a tutto il sistema delle penalità, rese le parti incompatibili collo Statuto, introdusse quelle che da esso erano richieste, determinò e mitigò nel tempo stesso le pene, ed aggiunse altre penalità dove per avventura la mancanza di sanzione poteva nuocere alla sicurezza sociale.

Ed il lavoro infine della stessa Commissione fu ancora esaminato e riveduto al Ministero di grazia e giustizia con intervento di membri di essa, e colla direzione inoltre e coll'approvazione dell'egregio giureconsulto che teneva in novembre i sigilli dello Stato.

Questo, o signori, è il Codice penale che ora si impugna.

Ora come volete che opera di questa guisa, recentemente fatta, e dopo tali e tanti studi, e dopo tali e tanti lavori, non risponda ai postulati della scienza e sia tale che debba ad un tratto di nuovo essere mutata e rifatta?

Ci si parlò di un Codice italiano.

Signori, io credo che la scienza non sia più di uno che di

(1) Oltre gli onorevoli Tecchio ed Alvigini erano membri della Commissione il consigliere Angelini, l'avvocato Barucchelli, l'avvocato Brofferio, il consigliere conte Capello, il sostituto procuratore generale cavaliere Lavini.

un altro paese, io credo che la scienza sia universale, io credo che qui si tratti della umanità, della civiltà, e che non vi sia Codice più di una che di un'altra nazione, ma che un solo Codice vi possa essere, il Codice del giusto e dell'onesto, di ciò che si attaglia alla dignità ed alla libertà dell'uomo. (*Bravo!*)

Ma veggio, o signori, di essere forse troppo prolisso; accorrierò per quanto mi sia possibile il cammino.

Il secondo vizio che si oppone al Codice penale nostro, egli è di essere meno scientifico, cioè che questo Codice determini i crimini, i delitti e le contravvenzioni non dalla natura stessa del reato, ma dalle pene che ad esse sono inflitte; questo fu, io non lo nego, il soggetto delle censure di molti scienziati.

Signori, non illudiamoci, anche il Codice il più scientifico può essere il Codice il più iniquo. Il Codice scientifico ha il pregio per certo di stabilire principii e di coordinarne ad essi le deduzioni, ma anche un Codice Draconiano potrebbe essere scientifico quant'altri mai e non essere un buon Codice. Questo che abbiamo è un Codice pratico, la parte dottrinale sta nei libri dei dotti, nella giurisprudenza, nelle elucubrazioni di coloro i quali vi attendono; ma per quanto al Codice stesso importa soprattutto che sia di pratica intelligenza, di pratica applicazione; quindi io credo che nemmeno questa censura sia fondata.

Il terzo difetto che al nostro Codice s'appone in ciò consiste che il medesimo piuttosto determini le pene o riconosca il delitto nella materialità del fatto anzichè nell'imputabilità dell'azione, onde aveva a dir poi l'onorevole deputato Cavaleri che secondo il medesimo ne siano condannati i pazzi, gl'imbecilli, gli ebbri, nei quali non cade coscienza del proprio fatto.

Questa censura non è fondata.

Il nostro Codice è così temperato che, da un canto, perchè siavi reato, richiede il danno morale, il fatto compiuto; dall'altro richiede il dolo, e quindi l'imputabilità di colui che agisce emerge da questi due elementi insieme congiunti. Per certo non troverete nel nostro Codice mai caso in cui siavi data pena ove non siavi dolo od ove non siavi colpa, insomma non troverete mai punito il fatto materiale se ad esso non si aggiunga altrettanta parte di morale imputabilità quanta è dal Codice determinata; quindi il medesimo con giusta lance tempera questi due elementi, per modo che ove realmente danno materiale non vi sia, ma esista la volontà od intenzione ed un principio di esecuzione, sia minore la pena; per contro se vi abbia bensì un danno qualunque, ma assolutamente non vi sia imputabilità morale, ne vada colui che ha commesso il fatto pienamente scervo da pena.

Parmi quindi, o signori, giustificato il nostro Codice da questo triplice ordine di censure che gli vennero mosse.

Permettetemi pur tuttavia che io accenni a due o tre casi più particolari, tra i molti che fermarono l'attenzione dell'onorevole Cavaleri e che furono il soggetto delle sue più gravi censure.

Egli disse: l'articolo 93 del Codice penale stabilisce che allorchè la pazzia, l'imbecillità, il furore o la forza non si riconoscano a tal grado da rendere non imputabile affatto l'azione, i giudici applicheranno all'imputato, secondo le circostanze dei casi, la pena del carcere estensibile anche ad anni 10, o quella della custodia estensibile anche ad anni 20. Or bene, egli aggiunse, gli scrittori di questa materia non riconoscono uno stato medio tra pazzia e sanità di mente; vi ha furore, vi ha pazzia, vi ha imbecillità, vi ha sanità di mente; ma non vi ha assolutamente uno stato intermedio. Or

bene, in dipendenza di questa disposizione di legge, verrebbe a sottoporsi a pena colui che si trovasse effettivamente in istato di pazzia.

Io non voglio entrare in un tema psicologico, il che sarebbe estraneo alle mie cognizioni; credo però di poter asserire con sicurezza come anche la pazzia, il furore, l'imbecillità abbiano i loro gradi, per modo che uno sia affatto privo del lume della ragione, un altro possa avere sufficiente intelletto ancora perchè le azioni sue gli possano essere in una certa misura imputabili. Il che essendo, come parmi non possa negarsi, voi ben vedete come giustamente il nostro Codice penale abbia lasciata facoltà ai giudici di apprezzare la vera condizione mentale dell'imputato, e quindi d'infliggergli una maggiore o minor pena, secondo che le circostanze o le condizioni sue possono consigliare.

Si censurò l'articolo stesso nella parte concernente la piena ubbriachezza. Come mai, ci si dice, in istato di piena ubbriachezza può taluno essere conscio di ciò che egli abbia fatto? E qui si accennava al caso di un tale che, per caduta dalla finestra rotti i femori, godeva del misero suo stato. Come mai poteva esservi imputabilità in quest'uomo? Eppure, secondo il Codice penale, essendo egli in istato di piena ubbriachezza, poteva essere condannato!

Ma a questo riguardo, o signori, e lo insegnano gli scrittori della materia, oltrechè l'ubbriachezza è uno stato in cui il colpevole si è posto per fatto proprio, e quindi non può mai essere affatto esente da colpa, quando poi in qualche caso giungesse per avventura al grado di furore, in allora ai magistrati pur sempre spetterebbe il giudizio se per avventura non fosse da applicarsi l'articolo relativo a questo stato di mente, ossia l'articolo 94.

Fu oggetto di censura per l'onorevole Cavaleri l'articolo 268 del nostro Codice penale; in quest'articolo si tratta di un argomento di molta gravità, o signori, soprattutto nei tempi presenti. (*Sensazione*)

« I ministri della religione dello Stato, è detto, e dei culti tollerati che nell'esercizio del loro ministero pronunciano in pubblica adunanza un discorso contenente censure delle istituzioni o delle leggi dello Stato, o commettono fatti che siano di natura da eccitare il disprezzo o il malcontento contro le medesime, o coll'indebito rifiuto dei proprii uffizi turbino la coscienza pubblica o la pace delle famiglie, sono puniti colla pena del carcere da tre mesi a due anni. »

Che cosa ci viene osservando l'onorevole Cavaleri? Che lo Statuto ammette la libera associazione, la manifestazione libera dei pensieri e delle opinioni. Ora, perchè ciò che ad altri si consente non sarà lecito al sacerdote?

E ben si appone; se non che egli aggiunge: non è scritto nel Codice penale che questi discorsi siano profferiti in chiesa.

Ma, o signori, dove ha egli lasciate le parole: *nell'esercizio del loro ministero*? Sì, il cittadino è libero di manifestare il suo parere, la sua opinione sopra ogni materia, sulle leggi stesse e sugli uomini; ma quando taluno, non come semplice privato, ma in virtù di una autorità che gli è demandata da Dio, uscendo dalla sfera del suo ministero di santità e di pace, si faccia censore delle istituzioni, censore delle leggi dello Stato, voi non vedrete in questo che l'opera di un cittadino qualunque, o piuttosto non vedrete un eccesso di potere? Non vedrete voi abusato il sacro ministero dell'altare per fini, per propositi ben altri da quelli che Dio comanda? (*Applausi. Bene!*)

Dunque ben vedete, o signori, di qual salutare tutela ci volete privare. Voi ci volete privare di disposizioni, le quali, mentre non violano per nulla quella riverenza che è dovuta

alle più sante cose, riverenza che il Governo del Re, che io, che noi tutti lor professiamo, per altra parte tendono a consolidare quell' indipendenza del potere civile dal potere ecclesiastico, la quale espressamente è stabilita da Dio medesimo. (*Bene!*)

Molta parte delle osservazioni, tanto dell'onorevole Cavaleri, quanto dell'onorevole Mosca, fu consacrata a quelle disposizioni del nostro Codice penale, le quali riguardano i fatti diretti contro la proprietà.

Noi abbiamo nel nostro Codice tre disposizioni distinte. L'una nell'art. 286, l'altra nell'art. 287, e l'altra nell'articolo 288.

Abbiamo ancora un'altra disposizione all'art. 678.

O signori, io mi trattengo su queste distinzioni alquanto giuridiche, e forse meno opportune, in un'adunanza parlamentare, ma giovami tuttavia notarle; imperocchè qui fu dimenticata dall'onorevole Cavaleri una distinzione che assai bene addimostra il diverso spirito di queste due disposizioni.

Le disposizioni contenute negli articoli 286, 287 e 288 risguardano la violenza usata contro le proprietà usurpando i diritti della pubblica giustizia, riguardano il fatto di colui il quale di propria mano si fa ragione invece di ricorrere all'intemerata santità dei tribunali!

Or bene, come vorreste voi, o signori, che questo fatto non venisse contemplato dalla legge penale, e che questa turbazione pericolosa dell'ordine sociale rimaner dovesse impunita dal braccio della giustizia per diventare un punto controvertibile di diritto civile? Oh! mai no! Ed ove ritenghiate per fermo che tali articoli accennano al caso di violenza o sulla persona, o sulla cosa, e tendono alla tutela della proprietà, voi riconoscerete tantosto come non fia lecito, a solo pretesto di un diritto individuale che altri creda di avere, predare beni, o demolire fabbriche, o deviare acque, o comunque si sia arrecar danno o sfregio alla altrui proprietà.

L'art. 678 poi più particolarmente accenna all'impedimento dell'esercizio di un diritto che altri abbia, tuttavolta che questo impedimento sia fatto con dolo; dell'esistenza del diritto sono i giudici che debbono conoscere e pronunciare; quindi io non credo che in un regolare ordinamento civile debbano questi fatti rimanere fuori delle sanzioni penali.

Vengo, signori, ad un altro appunto, ed è quello relativo ai monumenti.

Il Codice penale consacra una disposizione speciale a tutela dei monumenti pubblici. Io credo che i pubblici monumenti sono patrimonio, per così dire, del genere umano, e che i legislatori, che i Governi debbono tutelare questi sacri frutti dell'umano ingegno, quindi non parmi mai da censurarsi una disposizione di legge la quale colpisce di pena chi guasta i pubblici monumenti. Non vale il dire che il pubblico monumento possa essere diventato di privata proprietà, e che in tal caso l'articolo in discorso violerebbe il diritto del proprietario sulla cosa sua, imperocchè, ove tale ipotesi si verifici, già ha il monumento cessato di essere pubblico, ed in ogni caso, chi fosse per questo titolo chiamato in giudizio, potrebbe pur sempre far valere quelle ragioni di proprietà che giovino al suo assunto per essere immune da pena; ma, ripeto, non può censurarsi una disposizione di legge la quale tutela i monumenti che il pubblico deve rispettare, e credo anzi che questo sia un gran fattore di civiltà e non debba dar luogo ad appunti.

Vengo ora, signori, ad un ultimo articolo, su cui chiamava l'attenzione vostra l'onorevole Turati. Egli censurò assai severamente l'articolo 561, n° 2, del Codice nostro:

« L'omicidio volontario sarà punito col carcere se è stato commesso dai genitori e nella loro casa sulla persona della figlia o del di lei complice, o d'entrambi nell'istante che li sorprendano in stupro o adulterio flagrante: »

Egli a tale proposito pronunziava le seguenti parole: *Dirò che chiunque dettava quell'aggiunta aveva il cuore circondato da triplice bronzo.* Faceva quindi seguire altre frasi che io non voglio ripetere.

Ah! signori, che pare a voi di quel padre infelice il quale sorprende la sua figlia in tale stato? Una tal vista costituisce una provocazione la quale incita l'animo dell'onesto padre, e si fattamente, ch'ei non possa essere trasportato da irrefrenabile sdegno.

Da lunga mano, o signori, così giudica la società umana.

Io vi rammento il fatto di Virginio che ispirò a Tito Livio quelle solenni pagine: io vi rammento le sublimi parole che quel padre infelice proferiva immergendo il pugnale nel petto della figlia; *Hoc te uno, filia, quo possum in honorem et libertatem vindico.*

Or bene, come dirassi che questa sia cosa nuova quando non è che l'espressione di un sentimento dell'umanità, di un sentimento antico quanto sono i secoli che ci dividono dall'era romana alla nostra; un sentimento il quale dettò al gran tragico Astigiano quel sublime lavoro che voi sapete? (*Bene!*)

Ed è dunque quest'articolo che deve meritare sì gravi, sì acerbe censure? Io per me non credo, o signori, che il vostro giudizio sarà uguale a quello dell'onorevole Turati.

Io non farò poi, ciò che sarebbe troppo lungo, la difesa dei varii altri articoli che formarono il soggetto di speciali accuse, di speciali censure per parte degli onorevoli contraddittori.

Intanto pare a me di poter asserire che il nostro Codice penale è forse oggi il migliore di quanti esistono; imperocchè fatto in tempi fortunati, fatto dopo gli studi di uomini egregi, fatto e modellato sopra eccellenti Codici, fatto da persone le quali a null'altro potevano avvisare che a contemperare quello che dall'un canto era richiesto dall'interesse sociale, e dall'altro era dall'umanità, dalla civiltà dei tempi voluto.

Potrebbe meritare egual elogio, o signori, il Codice austriaco? Duolmi ancora di tornare su quest'argomento; ma se egli è vero che, sospeso il Codice penale sardo in Lombardia, ivi si rimetterà in vigore il Codice austriaco, come mai io, il quale difesi il Codice nostro dalle mosse censure, potrei essere molto benigno verso il Codice austriaco? E come non dovrei occuparmi almeno delle più gravi, delle più sostanziali sue enormezze? Io le restringerò in brevi parole. Noi vediamo in esso punita la semplice suggestione in tutti i reati, compresi i politici. Noi vediamo comminata la morte nei reati di alto tradimento in modo indefinito e tale che forse poche aspirazioni italiane e pochi pensieri non erano dal capitale supplizio puniti. E bastivi il notare che è inflitta la morte a chi impedisca i diritti del sovrano regnante. Voi vedete qual immensa congerie di reati possano, sotto tali parole generiche, comprendersi. È obbligata la denuncia nelle materie politiche, nessuna tutela è concessa al domicilio privato, nessuna alla proprietà agricola, nessun segreto viene tutelato, neppure quello delle lettere; e qui l'onorevole Cavaleri disapprovava gli articoli del nostro Codice, i quali assicurano un tal segreto. (*Ilarità*) Come vedete, o signori, noi partiamo da principii immensamente diversi in ordine a quella scienza che fissa e determina il bene ed il male, il giusto e l'ingiusto.

Punito assurdamente il duello, come voi ben sapete; non puniti i testimoni falsi in materia penale. Non puniti i periti, i quali il falso attestino scientemente in materia penale. Non puniti gli oziosi ed i vagabondi, continua e vivente minaccia

della sicurezza sociale. La bestemmia punita col carcere duro di dieci anni; ammessa la denuncia per affari interni di famiglia.

Io non andrò più oltre, o signori; basta così. Solo dirò com'io crederei di mancare al dover mio, se sino all'ultimo non difendessi il nostro Codice penale, non solo perchè egli è buono, ma perchè salva la Lombardia dal Codice austriaco. (Bravo!)

Qui crederei compita la prima parte del mio assunto. Ora mi rimane di rispondere alcune cose all'onorevole Mosca.

Anzitutto io gli rendo grazie per i modi cortesi con cui volle interpretare i miei intendimenti, e per la benignità con cui espose le cose che si erano fra noi passate, per le quali, se non si è riuscito ad un accordo, fu fatto almeno palese che entrambi ne avevamo la più santa intenzione.

Ora l'onorevole deputato dice ch'egli lascia in disparte il bene e il male dei due Codici, l'austriaco e il sardo, ma che, rappresentando il bisogno e l'utilità del suo paese, deve fermarsi dinanzi ad una assoluta inattuabilità del Codice sardo; avermi queste cose esposte in apposita seduta, ma non avermi convinto.

Confesso, o signori, che non lo sono neanche adesso. Ed invero, a fronte delle fatte considerazioni, egli è bene evidente che io non potevo arrestarmi se non quando vi fosse stata una assoluta impossibilità. Ora l'onorevole Mosca l'ha egli dimostrata?

Esso tentò di farlo, e appoggiò il suo ragionamento a un doppio ordine d'idee, vale a dire desunse le sue dimostrazioni in parte da difficoltà pratiche, al suo dire, insuperabili, e in parte da condizioni locali, le quali renderebbero senza valore la legge, e, dove non vi si provvegga, inconciliabile l'attuazione del Codice sardo colle leggi, colle norme, colla procedura, coll'organizzazione di Lombardia.

Il suo principale argomento è il seguente.

Il Codice sardo, come l'austriaco, egualmente classifica i crimini, i delitti, le contravvenzioni; ma vi è questa diversità anzitutto tra l'uno e l'altro, che il Codice sardo determina la nomenclatura dei reati dalla natura delle pene, laddove il Codice austriaco li determina dalla natura del delitto stesso.

Ma ciò, come ognun vede, nulla importa alla questione nostra, imperocchè, qualunque sia la base d'onde si determina questa varia classificazione e nomenclatura, non ne deriva quindi nessuna influenza sul soggetto di cui ci occupiamo.

Procedè più oltre l'onorevole Mosca, e qui l'argomento è grave e degno che vi si risponda.

Egli dice: il Codice penale sardo classifica fra i crimini e delitti molti reati che il Codice austriaco novera fra le contravvenzioni: i primi puniti con pene criminali o con pene correzionali, le ultime con pene di polizia; i primi di competenza dei tribunali locali, le ultime, vale a dire le contravvenzioni, di competenza dei pretori.

Ora, egli dice, se è vero che il Codice penale sardo classifica fra i crimini e delitti molti di quei reati i quali dal Codice austriaco sono classificati fra le semplici contravvenzioni, ne avverrà che si aumenti immensamente il lavoro dei tribunali superiori e sia scemato per modo il lavoro dei pretori che tanto a questi manchi di materia quanto agli altri sovrabbondi.

Questo, egli conchiude, è tale un difetto che assolutamente rende impossibile l'attuazione del Codice.

Fermiamoci un momento ad esaminare la natura delle additate difficoltà: è d'essa tale da produrre la impossibilità a cui egli accenna o forse non sarebbe piuttosto il caso di appor- tare quelle modificazioni nella procedura e quei rimedii nell'organizzazione i quali sono necessari a cotal fine? Certa-

mente voi, per quanto io credo, sceglierete questo secondo partito.

Se vi hanno pratiche difficoltà all'applicazione d'un Codice che reputo buono, e voi pure, spero, tale lo riputerete, noi dobbiamo piuttosto occuparci di superare questi ostacoli pratici, anzichè rinunciare ai beneficii che dalla attuazione del Codice derivano.

Ma egli è poi vero, signori; che realmente esistano simili ostacoli?

Credo che qui vi abbia, non in quanto disse l'onorevole Mosca, ma in quanto altrove si disse e si scrisse, una qualche esagerazione.

Anzi tutto egli è men vero che il nostro Codice penale abbia quelle sole *contravvenzioni* che stanno consegnate nell'ultimo suo titolo, e che, come accennava testè l'onorevole Mosca, sommano a venti; avvegnachè, secondo il sistema del medesimo, vi hanno molti reati i quali sono bensì classificati fra i delitti, ma sono puniti con pene di polizia; ond'è che dalla scala dei delitti, ossia da quel lavoro il quale sarebbe il compito dei tribunali superiori ed a cui non potrebbero, come dice l'onorevole Mosca, essi bastare, vogliansi detrarre tutti quelli i quali, comechè dalla legge puniti con semplici pene di polizia, appartengono alla competenza dei giudici, o vogliam dire, in Lombardia, dei pretori; ond'è che già da questo lato riesce il suo calcolo sommamente inesatto.

Nè può dar luogo a ragionevole dubbio la determinazione delle competenze quando la legge fissa in modo sì chiaro e sì preciso le norme da cui la medesima dee procedere.

Tuttavolta che il Codice dichiara che i crimini ed i delitti sono puniti con pena criminale o correzionale, e che ai pretori è demandata la sola cognizione dei reati portanti pene di polizia, io non veggo realmente come possa nascere una questione di competenza, imperocchè ciascuno ha la sua parte determinata nelle disposizioni della legge; dove trattasi di crimini, di delitti e delle relative pene, vi ha la competenza dei tribunali superiori; ove, per contro, trattasi di contravvenzioni, la giurisdizione è affidata ai soli pretori.

Fece per ultimo l'onorevole Mosca una specie di statistica dei crimini, dei delitti, delle contravvenzioni, partendo sempre dal principio che le Corti superiori troverannosi immensamente ingombre di lavoro per effetto di queste disposizioni, e ne trasse la conseguenza che assolutamente il numero delle cause le quali restano a trattarsi dalle Corti sia tale che queste non possano attendervi.

A questo riguardo, o signori, ben posso dire che, quando trasmisi la circolare del 18 aprile di cui vi fu data cognizione, io invitava i varii membri della magistratura a cui la dirigeva a denunziare quei fatti o quelle difficoltà che per avventura potessero sorgere ad impedire o ritardare in qualche caso la esecuzione del Codice penale sardo.

Di due cose ora vi posso assicurare: che nessuno di essi mi ragguagliò che il medesimo non si potesse attuare in Lombardia; che nessuna relazione di questo genere mi pervenne: vi dirò ancora di più che, essendo io a Milano al 1° del corrente maggio, fui visitato da molti di quelli onorevoli magistrati, e non pur di Milano, ma delle altre provincie lombarde; ebbene, tutti mi assicurarono che non vi sarebbe stata difficoltà a che si potessero spedire colla debita celerità i processi i quali si sarebbero presentati, e che ne rimanessi pure pienamente tranquillo.

Questa, o signori, è una verità. Ma e quando pur fosse (chi può calcolare gli eventi, i fatti, le circostanze in materia sì complicata e sì vasta?), quando pure ciò fosse? Ebbene vi si

provvederà. In parte si è già provveduto, e l'accennò l'onorevole Mosca, coi mezzi indicati nella circolare testè accennata; quegli inconvenienti, che potessero pur tuttavia manifestarsi, o con speciali provvedimenti, se sono nelle attribuzioni del potere esecutivo, o con leggi speciali saranno rimediati. Ma havvi motivo, per timore di essi, di sospendere il Codice penale?

L'onorevole Mosca mi appuntò qui da un lato di aver provveduto troppo più ch'io non potessi, e dall'altro di aver provveduto troppo meno ch'io non dovessi.

Secondo lui avrei provveduto troppo più che non dovessi, e ciò a proposito di una mia istruzione ai magistrati di Lombardia in data del 28 febbraio ultimo scorso.

Risponderò: trattavasi di una disposizione con cui, in via eccezionale, attribuivasi al tribunale sedente in Milano il conoscere dei delitti di alto tradimento commessi in tutta la Lombardia. E qui vi dico francamente, o signori, la teoria ch'io professo.

Io credo che lo Statuto ha di pien diritto distrutto tutte quelle facoltà, quelle istituzioni, quelle leggi stesse, le quali sono assolutamente inconciliabili coi principii proclamati da esso.

Ora, dove abbiamo, o signori, uno Statuto fondamentale, il quale assolutamente abolisce, condanna, proscrive i tribunali eccezionali, e stabilisce che nissuno possa essere distolto da' suoi giudici naturali, forse non bastava la pubblicazione dello Statuto stesso, perchè più non fosse da conservarsi una competenza eccezionale e per sole politiche viste stabilita?

Doveva adunque ancora funzionare questo tribunale eccezionale? Dovevano ancora i Lombardi delle altre giurisdizioni oltre quella del tribunale di Milano essere tolti dai giudici loro naturali?

Stimai dover mio dare un provvedimento conforme alle massime dallo Statuto proclamate, e, ben lungi di aver commesso un atto incostituzionale, credo anzi di aver fatto dello Statuto la più giusta, la più retta, la più morale applicazione che fare si dovesse. (*Bravo!*)

Vengo alla mia circolare del 18 aprile ultimo scorso. Sì tosto intesi, e il signor Mosca lo sa, gli inconvenienti che potevano sorgere nell'attuazione del Codice penale, inconvenienti che mi additava dalle fonti stesse che ora ha egli accennato, vidi che era debito mio di provvedere e provvidi. Provvidi siccome credeva opportuno, ed aggiunsi di più le seguenti parole:

« Che se l'esperienza dimostrasse in seguito necessità di qualche ulteriore provvedimento, in particolare riguardo al personale ed alle prigioni, sarà debito preciso dei tribunali provinciali e delle rispettive presidenze, non che dei procuratori di Stato, di fare al Ministero di grazia e giustizia, col mezzo dell'appello e delle procure superiori, coscienziose e giustificate proposte, unico modo legittimo pei magistrati e specialmente pel pubblico ministero di segnalare i difetti delle leggi ed il mezzo di ovviarvi, ed il guardasigilli saprà dare o provocare quelle disposizioni che meglio saranno riconosciute opportune ad eliminare le difficoltà incontrate. E come saprà poi tenere in giusta considerazione per la futura carriera i meriti di quegli impiegati che si distingueranno per la speciale attività e per l'acume spiegato per superare gli ostacoli che inceppano in genere l'attuazione delle nuove leggi, sarà irremovibile nella censura verso coloro che mancheranno ai doveri del proprio ufficio con negligente contegno, o, peggio, col creare difficoltà, o coll'esagerarle quando potrebbero essere superate. » (*Bene!*)

Parmi, o signori, di non avere per nulla vincolato la libertà di coloro, i quali avrebbero creduto di portare al Ministero le loro osservazioni, anzi di averli animati a farle. Essi non le fecero; e perchè? Perchè mi assicurarono che veramente queste pratiche difficoltà non esistevano, non si erano presentate, e, dove ciò fosse stato, non avrebbero mancato al loro dovere. E tanto più, o signori, ebbi ed ho ragione di confidare in questa loro dichiarazione, in quanto che ebbi a conoscere ed apprezzare quella nobile magistratura e vidi da quali alti pensieri essa sia informata e come con ogni studio procuri di far sì che proceda con frutto la amministrazione della giustizia; quindi non credo opportuno che più oltre io mi addentri nello esame delle statistiche giudiziarie, a cui vennesi accennando.

Questo basta, a senso mio, onde ognuno sia persuaso che il nostro Codice penale in Lombardia non incontra quelle pratiche difficoltà, a cui testè alludeva l'onorevole deputato Mosca.

Venendo finalmente al decreto reale 27 aprile ultimo, che per due rispetti l'onorevole Mosca censurava e di incostituzionalità, e perchè non provvegga a tutti i casi e a tutte le circostanze occorribili in Lombardia, io mi difenderò e dall'una e dall'altra accusa.

Io porto ferma convinzione che, allorquando una legge si riferisce ad altre disposizioni legislative, queste ultime facciano parte inseparabile ed integrante della legge medesima. Tale principio ho professato sempre, nè potrei indurmi a credere che esso sia erroneo. (*Adesione*)

Or bene, il Codice sardo penale accenna in varii articoli a disposizioni di Codici non pubblicati in Lombardia, quali sono il Codice di procedura civile e il Codice di procedura penale, ma accenna altresì a disposizioni le quali o non erano in vigore colà, o non erano peranco pubblicate.

Forsechè non si dovevano pubblicare quegli articoli di legge ai quali si richiamavano le disposizioni del Codice penale sardo, e che perciò formavano parte integrante del Codice stesso?

Io credo che avrei mancato al debito mio, ove realmente non lo avessi fatto! (*Bravo! Bene!*)

Ma ci si osserva che a quel tempo già era aperto il Parlamento e che non poteva più farsi una promulgazione di legge.

Signori, distinguiamo la promulgazione dalla pubblicazione. (*Bravo!*) La promulgazione è quell'atto per cui si firma la legge e il Re comanda che sia eseguita. La pubblicazione poi è il mezzo col quale la legge viene notificata; la promulgazione rende la legge irrevocabile, la pubblicazione la rende obbligatoria.

Ora, o signori, la legge di cui in correlazione al Codice penale sardo io curava la pubblicazione in Lombardia in virtù del decreto reale del 27 febbraio era dessa promulgata? Lo era per certo. Che le mancava? La pubblicazione, cioè un atto di spettanza del potere esecutivo; ond'è che, allorquando io eseguiva ciò che il legislatore ordinava nella promulgazione, non faceva altro che adempiere ad un mio dovere, e, ben lungi di mancare alla legge, vi dava anzi esecuzione nei termini e nei limiti al mio ufficio assegnati; quindi credo di essermi appieno purgato da codesta taccia d'incostituzionalità.

Però a confortare il suo argomento, se ben mi ricorda, il signor Mosca accennava che nell'occasione in cui fu discussa in Senato la legge per la sospensione dei varii Codici nell'Emilia siasi dal Governo consentito un articolo col quale si dichiaravano ferme quelle disposizioni alle quali il Codice penale mantenutosi in vigore accennava. Quindi argomen-

tava: se veramente queste disposizioni erano già per se stesse parte integrante del Codice penale, quale motivo di richiamarle e di dichiararle ferme nella legge stessa? Questo bisogno non esisteva perchè già vi era bastantemente provveduto; siccome pertanto si aggiungeva una disposizione speciale, si riconobbe che non facevano parte integrante della legge gli articoli dianzi accennati.

Ma, signori, prima di tutto è a ritenersi che, quando si domandava che fossero ferme quelle disposizioni di legge, ciò avveniva in occasione appunto in cui si faceva una legge.

Ora qual meraviglia che siasi voluto che non solo si ritenesse parte integrante della legge quello che già esisteva, ma appunto e precisamente di nuovo lo si richiamasse? Pur vi fosse stato un dubbio, era bene di toglierlo. Io non veggio quindi che vi fosse motivo per dire che illegalmente, incostituzionalmente siensi pubblicati quegli articoli di legge, i quali erano richiamati nel Codice penale sardo per aver effetto in Lombardia.

Io credo pertanto che da questo lato non si possa muovere la censura che mi fece l'onorevole Mosca.

Ma per ultimo egli mi osservò che in ogni caso non pubblicai tutte quelle disposizioni le quali erano pur richiamate nello stesso Codice penale, talmente che in quelle parti sia per essere incompiuta l'attuazione del medesimo.

Se omisi, o signori, la pubblicazione, di coteste disposizioni la omisi pensatamente, e per due motivi: in primo luogo perchè nelle stesse disposizioni del Codice era indicata la materia che formava il soggetto di quegli articoli, onde sarebbe stata una pubblicazione inutile; in secondo luogo poi perchè molte di esse attenevansi a diritti civili, e non si voleva per nulla compromettere quello che riguardava i medesimi.

Ecco i motivi pei quali si pubblicarono quelle sole parti del Codice, non vigenti pur anco in Lombardia, ch'erano richieste dal Codice penale ed erano indispensabili all'attuazione completa delle sue disposizioni.

Qui io pongo fine al mio ragionamento.

Io spero di aver portata la convinzione in voi, che ho in me stesso profonda, che non potrebbesi sospendere il Codice penale in Lombardia senza recare un gravissimo danno non solo a quella popolazione, ma altresì senza esautorare il Codice penale stesso; in quanto che o questa sospensione la si vuol determinare dalle qualità del Codice, e credo aver dimostrato la prevalenza sua sopra quello che sarebbe rimesso in osservanza in Lombardia, o vuoi desumere dalla sua pratica inattuabilità, e credo che nemmen questo siasi dal signor Mosca dimostrato, o parmi quanto meno di averlo ampiamente combattuto.

A fronte di queste ragioni, dopo una sì lunga e sì matura discussione, se il suffragio della Camera seconderà queste deboli mie parole, io ben spero che quel supremo proposito dell'unificazione della nostra legislazione generale sarà in epoca prossima raggiunto, ed io vi ringrazierò, o signori, di aver portato ai voti ed ai desiderii del Ministero ed a' miei sì valido e sì potente appoggio. (*Vivissimi e prolungati segni di approvazione*)

**PRESIDENTE.** Giungono ora al seggio di Presidenza alcune proposte motivate di varii deputati.

Una fu presentata dall'onorevole deputato Rubieri, ed è così concepita:

« La Camera, ritenendo necessaria una riforma del Codice penale, affinchè questo possa essere attuato in tutte le vecchie e nuove provincie del regno, mediante gli studi e le proposte d'una Commissione da formarsi d'insigni giureconsulti appartenenti a ciascuna di esse, ma riconoscendo nello stesso

tempo la politica opportunità di mantenere frattanto l'attuazione del Codice penale sardo in Lombardia per cancellar quivi anche questo vestigio di dispotico e straniero dominio, passa all'ordine del giorno. »

L'altra è del deputato Boggio, ed è così espressa:

« La Camera, considerando che l'aggiornamento dell'esecuzione del Codice penale in Lombardia lascierebbe senza tutela penale quelle provincie, mentre prende atto delle dichiarazioni del Ministero per la prossima unificazione legislativa, passa all'ordine del giorno. »

Presentando questa proposta, il deputato Boggio ritira quella che ha fatto nella seduta ultima.

Ora la parola spetterebbe al deputato Allievi, il quale presenta un altro ordine del giorno, che, oltre la sua firma, porta quella dei deputati Restelli e Guerrieri, concepito come segue:

« La Camera, confidando che, ove se ne riconosca il bisogno, il Ministero proporrà quei provvedimenti legislativi che agevolino l'applicazione del nuovo Codice penale in Lombardia, e in attesa di un Codice penale unico per tutto lo Stato, passa all'ordine del giorno. »

Il deputato Allievi ha facoltà di parlare.

**ALLIEVI.** Io domando alla Camera di poter aggiungere alcune considerazioni in appoggio dell'ordine del giorno da me presentato.

Il deputato Mosca ha insistito per la presa in considerazione della proposta dell'onorevole Cavaleri, appoggiandosi a tutti gl'inconvenienti che erano già stati accennati in diverse occasioni e che riguardavano l'attivazione del nuovo Codice in Lombardia.

Io non negherò che i medesimi hanno offerto campo a lunghe e coscienziose discussioni nelle provincie lombarde e presso le persone che più si occupano delle materie attinenti all'esercizio della magistratura penale, ed hanno vivamente preoccupato l'opinione pubblica, per modo che molti cittadini si credettero in dovere di sottoporre tal cosa al ministro di grazia e giustizia, e di procurare da lui le provvidenze che si stimassero più opportune.

Era anche generalmente o almeno da molti espresso il desiderio che, in vista di questi inconvenienti, e più ancora di una sperata vicina attivazione di una nuova legge penale, oppure di una revisione della medesima per poi essere applicata a tutto lo Stato, fosse tollerabile il continuare nello stato della legislazione presente piuttosto che avventurarsi a mutarla due volte in tempo vicino, ed a superare, in questa mutazione, difficoltà di loro natura assai gravi.

Tuttavia, dopo avere lungamente discusso intorno a questa idea della sospensione ed ai rimedi che si potevano adoperare per ovviare agli inconvenienti del nuovo Codice penale scompagnato dalla contemporanea pubblicazione delle leggi sulla procedura penale e giudiziaria, il signor ministro ha creduto di doversi appigliare al sistema dei rimedi e dei temperamenti, ed insistere sulla sua attuazione.

Io credo di non appormi malamente dichiarando che, se alcuni anche tra i rappresentanti della Lombardia avevano potuto proporre precedentemente la sospensione dell'attivazione del Codice penale, però, dopo che questa venne decretata ed è già in corso e sono già in parte affrontate le difficoltà che alla medesima si annettono, io non credo, dico, di appormi malamente esprimendo il parere che ora sarebbe sotto ogni punto sconveniente e niente affatto desiderato dalle provincie di Lombardia che venisse abolito il Codice penale sardo per far luogo di nuovo alla precedente legislazione; ed io penso che vi sono alcune ragioni eminenti di ordine morale e di

ordine politico le quali determinano a sostenere quest'opinione.

La prima ragione è di evitare il colpo morale che ne verrebbe alle autorità di qualsiasi luogo ogni volta che si vedesse un Codice penale, che già fu decretato, venir sospeso nella sua attuazione, ed il potere legislativo contraddirsi, fluttuare, errare nella più grande incertezza, nelle materie le più delicate che riguardano la tutela dei supremi diritti e doveri del cittadino. È d'uopo mantenere intatto nelle popolazioni un certo prestigio che è dovuto alla legge e che deve risiedere nell'autorità da cui essa emana. Ora è impossibile che queste contraddizioni così vicine, così evidenti nei pensieri direttivi dello Stato non esercitino una mala influenza sull'opinione e sullo stato morale della popolazione.

Non posso addentrarmi in tutte le difficoltà pratiche e legali che vennero messe avanti dagli onorevoli preopinanti; non essendo io versato nelle applicazioni del Codice penale, mal potrei sviscerare tutte le ragioni che si addussero pro e contro nella materia speciale, ma ben avviso che molti inconvenienti sono stati tolti.

Si è già impresso alla magistratura ed a tutto il personale giudiziario un movimento nel senso di applicare la nuova legge. Ora, il far tornare indietro quello che aveva già incominciato a muoversi, presenta, a mio credere, delle difficoltà che, se non sono eguali a quelle che ci stanno a fronte per l'attuazione del Codice, sono però di molto rilievo. Siamo, per così dire, in mezzo ad una via sabbiosa, siamo a metà del cammino; l'andare avanti o tornare indietro, a quest'ora, ci costa la stessa fatica. Per me io opino, e molti sono del mio avviso, che si debba risolutamente andar innanzi, perchè è incalcolabile il vantaggio, e nessuno dei deputati lombardi potrà contestarlo, di essere retti da una legge comune in tutto lo Stato. Io tengo per fermo che questo è fortissimo argomento in favore di quello scopo che noi tutti ci proponiamo, cioè di raggiungere l'unificazione completa nella legge penale e nella civile.

Ma un'altra utilità che ci verrà dall'abbandonare qualunque domanda di sospensione del Codice penale si è di non veder più a ricomparire il Codice austriaco.

E qui io mi permetto di pregare l'onorevole Boggio, il quale l'altro giorno, nel calore della discussione, presentò un ordine del giorno inteso. . . .

**PRESIDENTE.** (*Interrompendo*) La prevengo che quell'ordine del giorno fu ritirato sostituendovene un altro.

**ALLIEVI.** Allora io non ho che ad esprimere i miei ringraziamenti anche a nome de' miei colleghi all'onorevole Boggio, poichè il suo ordine del giorno avrebbe potuto parere al di fuori sconveniente (*Rumori; segni d'impazienza*); inoltre era inteso a far cadere il biasimo sopra. . . . (*Rumori*)

*Voci.* No! no!

**ALLIEVI.** Nell'intento di appressarsi all'unificazione delle leggi fra le diverse provincie dello Stato, molti rappresentanti della Lombardia accettano il mio ordine del giorno, ed abbandonano completamente la presa in considerazione della proposta del deputato Cavaleri. Essi non intendono in nessun modo di rifare il cammino già percorso da alcuni, il quale tendeva a fare la critica del passato: non è questo il terreno sul quale noi dobbiamo portare la questione. Anche quando alcuni di noi domandano la revisione del Codice penale sardo, quando domandano che sia modificata in qualche parte questa nuova legge, non è, o signori, per muoverle una censura, ma è perchè noi crediamo che vi sia alcuna parte dello Stato la quale, senza queste mutazioni, non la vorrebbe accettare.

Nella scorsa tornata, quando si parlava dell'abolizione della pena della morte, ognuno presentiva che i rappresentanti della Toscana, fieri di avere per i primi introdotto nelle loro leggi questo principio di umanità, difficilmente avrebbero acconsentito ad accettare una legislazione penale, nella quale questo non fosse riconosciuto.

Il signor ministro prese lungamente a svolgere quali sono le sue speranze riguardo all'unificazione della legislazione civile. Egli ci ha fatto altresì travedere che esse siano applicabili anche alla legislazione penale. Ma dall'aver egli lungamente lodato e difeso sotto ogni punto le disposizioni del Codice penale stesso, dal non aver accettato, neppure nelle sue minime parti, una revisione al medesimo, egli mi ha fatto nascere il dubbio, che questo debba, secondo lui, essere applicato in quell'integrità in cui prima esisteva. Io per me dichiaro che non avrei alcuna difficoltà di accettarlo in tal modo, se tutte le provincie dello Stato lo accettano; perchè ella è già per me una legge ottima, che ha un pregio inestimabile, quella che fosse accolta da tutto lo Stato.

Quindi su questo punto io non avrei che a domandare di essere fatto tranquillo sopra le dichiarazioni del signor ministro, o meglio non avrei che a chiedergli se egli sia tranquillo sull'accettazione e sull'applicazione che si possa fare del Codice penale attuale a tutte le parti dello Stato.

L'ordine del giorno presentato accenna ai provvedimenti legislativi, i quali potessero essere necessari per agevolare l'attuazione del nuovo Codice penale in Lombardia.

Io credo che il signor ministro vorrà accogliere questa parte dell'ordine del giorno, anche per rendere una qualche giustizia alle rimostranze che sono venute da quella provincia e che hanno trovato eco nel seno del Parlamento.

*Voci.* Parli più forte! Non si sente!

**ALLIEVI.** Io avrei voluto aggiungere alcune considerazioni rispetto alla situazione giuridica e legislativa in cui si è trovata la Lombardia nel periodo di tempo trascorso dal sei giugno 1859 sino alla pubblicazione del Codice. . . . (*Mormorio*)

*Molte voci.* Ai voti! ai voti!

**ALLIEVI.** Dal momento che la Camera vuol andare ai voti, io non credo che sia più necessario di dare un ulteriore sviluppo al mio ordine del giorno, e porrò fine alle mie parole invitando gli onorevoli Cavaleri e Mosca a desistere dalla loro proposta, che non può avere qui sede appropriata, e ad associarsi a quella che fu da me presentata.

**PRESIDENTE.** Fu testè presentato un nuovo ordine del giorno dal deputato Oreste Regnoli; esso è così concepito:

« La Camera, tenuta ferma la riserva contenuta nell'ordine del giorno votato in occasione della proposta Mazzoldi sulla abolizione della pena capitale, passa all'ordine del giorno. »

Questa riserva, come la Camera ricorderà, si riferiva a prendere poi in considerazione la proposta quando si sarebbe esteso anche il Codice penale alla Toscana.

Preveggo la Camera che vi sono ancora iscritti nove oratori. I voti motivati che vennero messi innanzi tendono tutti allo stesso scopo, vale a dire di passare all'ordine del giorno sulla proposta sin qui ventilata. Essi a un dipresso poggiano sulle stesse considerazioni; la differenza consiste unicamente nella dizione o nell'aggiungere o togliere qualche frase, ma infine concludono tutti col prendere atto delle dichiarazioni fatte dal Ministero più o meno esplicitamente.

**BOGGIO.** Domando la parola per una mozione d'ordine.

**PRESIDENTE.** Il deputato Boggio ha facoltà di parlare.

**BOGGIO.** Per semplificare la questione e la votazione, come ho fatto il sacrificio del primo, così ritiro ben volentieri an-

che il mio secondo ordine del giorno. Bensì chieggo facoltà di spiegare in brevi parole il motivo della mia determinazione.

La Camera ha udito l'interpretazione poco benigna e poco sincera che si volle dare all'ordine del giorno da me proposto nella tornata precedente, e mi ha già resa giustizia. Un ordine del giorno in cui si parlava solo del Codice austriaco non poteva menomamente contenere allusioni al popolo lombardo, che nulla ha di comune con quel Codice.

Il popolo di Lombardia subì il Codice penale impostogli dallo straniero, perchè spesse volte pur troppo il diritto è oppresso dalla forza; ma non ebbe parte alcuna nella formazione di esso, non fu consultato, e non era fatto per lui, ma sibbene per tutto quell'amalgama eterogeneo di popoli, di paesi, che si chiama l'impero austriaco.

Nulla adunque era in quella mia proposta che potesse comechessia riferirsi alle popolazioni lombarde, delle quali ebbero campo di personalmente apprezzare lo schietto e ardente patriottismo, e che ho veduto protestare coraggiosamente contro l'oppressione straniera anche allorquando il solo pensiero della lotta poteva non essere senza pericolo.

L'indirizzo che ieri alcuni oratori avevano dato alla discussione non lasciava pur troppo altra alternativa fuor quella proposta dall'onorevole Rattazzi: o la Lombardia doveva rimanere senza tutela penale, o doveva riprendere in essa efficacia il Codice penale austriaco.

Era quindi necessaria o almeno opportuna la mia proposta, perchè la dignità nazionale e l'interesse medesimo della Lombardia non consentivano si lasciasse senza protesta il confronto fra il Codice austriaco ed un Codice fatto in paese italiano e sotto l'egida della libertà.

Oggi altri deputati della Lombardia hanno protestato essi medesimi contro le teorie svolte ieri dai loro colleghi; e queste loro dichiarazioni rendevano superfluo il mio ordine del giorno. Dacchè essi medesimi protestavano di non voler dare la preferenza al Codice austriaco, diventa inutile formulare un voto esplicito di censura contro questo Codice.

I signori Allievi, Restelli e Guerrieri presentano una proposta identica nella sostanza alla mia, ed io son lieto di poter loro provare che si ingannano a partito se dubitano della prontezza dei cittadini delle antiche provincie nel secondare ogni onesto desiderio dei fratelli nuovamente acquistati; e perciò mi affretto a dichiarare che mi associo alla loro mozione, ritirando l'ordine del giorno da me oggi proposto. Così avrò fatto quanto era in me, affinchè il voto, che la Camera sta per dare, provi all'Italia, provi al mondo che fra noi una sola gara è possibile, quella della ricerca dei mezzi migliori per rendere più forte, più gloriosa e più felice la nostra patria. (*Vivi segni di approvazione*)

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Il Ministero dichiara di accettare l'ordine del giorno degli onorevoli Allievi, Restelli e Guerrieri.

**REGNOLI.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha la facoltà.

**REGNOLI.** Mi associo anch'io a quest'ordine del giorno, perchè con esso si lascia intatta la quistione della revisione del Codice.

Io credo che molto abbia a fare a questo riguardo l'Italia per avere un Codice conforme alla sua civiltà. In questo senso io ritiro la mia proposta e mi associo a quella degli onorevoli Allievi, Restelli e Guerrieri.

**PRESIDENTE.** Non rimangono perciò più che due ordini del giorno.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha la facoltà.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Io non vorrei, da quanto mi pare che abbia detto l'onorevole Regnoli, che si credesse che il Ministero si voglia assumere l'obbligo di fare qualche variazione al Codice penale. E tanto più io debbo dire qualche parola a questo riguardo dietro alcune osservazioni che mi sembra avere inteso dall'onorevole Allievi.

Io accetto quest'ordine del giorno, sì e come sta, cioè in attesa di un Codice penale unico; ma con ciò non prendo maggiori impegni di quelli che abbia assunto nell'occasione a cui accennava l'onorevole Regnoli.

**PRESIDENTE.** Il deputato Mosca mi pare che abbia domandata la parola per fare una dichiarazione.

*Voci.* La chiusura! Basta!

**MOSCA.** Si tratta di un fatto personale.

*Voci.* No! no!

**PRESIDENTE.** Non vi fu alcuna allusione a lui personale.

**MOSCA.** Domando perdono, io sono stato invitato a dichiarare se insisteva nella mia mozione o se la ritirava. Io debbo quindi fare questa dichiarazione, e credo si possa ora parlare anche contro la chiusura.

**PRESIDENTE.** Se intende parlare contro la chiusura, ne ha facoltà.

**MOSCA.** Io non domando la parola contro la chiusura, ma per fare questa dichiarazione che sono stato invitato ad emettere.

Siccome il mio desiderio non è in sostanza che quello di rendere ragione ai sentimenti altamente espressi del mio paese, ai suoi voti perchè fosse preso qualche provvedimento nel senso della mozione Cavaleri, così io stesso ho detto ampiamente quanto bastava, credo, per dimostrare che la Lombardia sarebbe stata pronta anche al sacrificio di rinunciare a questa proposta, appunto per un sentimento di patriottismo.

Non mi resta dunque che associarmi all'ordine del giorno Allievi, Restelli e Guerrieri. (*Bravo! bravo!*)

Per questo motivo io non replico ciò che avrei potuto rispondere al signor ministro; avvertendo però che se i Lombardi accettano la proposta Allievi, dopo le dichiarazioni del signor ministro, è colla profonda fiducia di vedere attuati i provvedimenti che sceminano gli inconvenienti che porta seco l'attuazione di questo Codice, e colla certezza di vedere arretrati nella legislazione tutti quei miglioramenti che sarà possibile mettere in opera.

**RUBIERI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Il deputato Rubieri domanda la parola per dare qualche schiarimento sull'ordine del giorno da lui presentato?

**RUBIERI.** Io aveva dimandata la parola, appunto per dare alcuni schiarimenti intorno alla supposizione fatta dall'onorevole presidente, secondo la quale vi sarebbe quasi sostanziale analogia tra gli ordini del giorno proposti da me e dall'onorevole Regnoli, e quello proposto dall'onorevole Allievi.

Esiste fra queste proposte una radicale differenza, sulla quale invoco l'attenzione della Camera, poichè la questione è importantissima. Pensi bene la Camera prima di adottare l'uno o l'altro ordine del giorno, perchè in quello dell'onorevole Allievi si ammette il principio dell'unificazione del Codice penale, non il principio della riforma, mentre nel mio e in

quello dell'onorevole Regnoli ad un tempo si ammette il principio dell'unificazione e della riforma. Mentre pertanto io non avrei avuto difficoltà ad aderire a quello dell'onorevole Regnoli, non posso aderire a quello dell'onorevole Allievi, specialmente dopo le dichiarazioni del ministro per la giustizia. Secondo queste la Camera non dovrebbe entrare nella questione della riforma, e avrebbe, per così dire, troncata la via....

*Voci.* No! no!

**RUBIERI.** Domando che si dia di nuovo lettura dell'ordine del giorno proposto dal deputato Allievi.

*(Si ripete la lettura.)*

**PRESIDENTE.** Il deputato Rubieri mantiene il suo ordine del giorno?

**RUBIERI.** Io lo ritiro colla riserva ben espressa che l'ordine del giorno del deputato Allievi deva interpretarsi come non escludente il principio delle riforme.

*Voci generali.* Ma sì! sì!

**PRESIDENTE.** Interrogo dunque la Camera se voglia chiudere la discussione.

*(La discussione è chiusa.)*

**CAVALERI.** Domando la parola non per discutere, ma per fare una dichiarazione.

Come presentatore del progetto sono in dovere di dichiarare che quel pensiero stesso che mi ha spinto da principio, e confermato nel corso della discussione, mi determina oggi a fare diversamente.

Persuaso che il principio di libertà si determina, si estende, si rafforza colla giustizia, ho presentato quel progetto per ottenere un voto di giustizia in favore della Lombardia, che ora si trova con Codice civile austriaco, Codice di procedura penale austriaco, in contraddizione entrambi col nuovo Codice penale sardo; per cui oggi, vedendo per voto unanime della Camera accolto il principio della unificazione, da ottenersi col mezzo delle riforme dei Codici, questo movimento di animo che mi indusse a presentare la proposta, mi induce ora ad accedere all'ordine del giorno presentato dai signori deputati Restelli, Guerrieri ed Allievi, ed accolto dal signor ministro.

**PRESIDENTE.** In tal caso non rimane più altra proposta che quella dei signori Allievi, Restelli e Guerrieri.

La metterò dunque ai voti.

**CASTELLI.** Chiedo la parola per dare uno schiarimento.

**PRESIDENTE.** Non si può rientrare nella discussione, poichè la Camera ha già votato che sia chiusa.

Leggerò l'ordine del giorno proposto dai deputati Allievi, Restelli e Guerrieri per metterlo ai voti:

« La Camera, confidando che, ove se ne riconosca il bisogno, il Ministero proporrà quei provvedimenti legislativi che agevolino l'applicazione del nuovo Codice penale in Lombardia, ed in attesa di un Codice penale unico per tutto lo Stato, passa all'ordine del giorno. »

Chi l'approva, si alzi.

*(È approvato.)*

La seduta è levata alle ore 5 3/4.

*Ordine del giorno per la tornata di domani :*

1° Verificazione di poteri;

Discussione dei progetti di legge:

2° Proroga dell'attuazione nelle provincie dell'Emilia dei Codici sardi civile, di procedura civile e criminale, di commercio, e della legge sull'organizzazione giudiziaria;

3° Convalidazione del regio decreto 1° dicembre 1859 relativo ai due trattati stipulati a Zurigo il 10 novembre 1859;

4° Maggiore spesa sul bilancio del Ministero di marina del 1859 per noleggi, trasporti, indennità diverse;

5° Maggiore spesa sul bilancio del Ministero della pubblica istruzione del 1860 per riparazioni al fabbricato dell'università di Cagliari;

6° Svolgimento della proposta del deputato Sineo sulla responsabilità ministeriale.